

Contratto di locazione finanziaria di veicolo al consumo n. 298529

Informazioni europee di base sul credito ai consumatori

1. Identità e contatti del Finanziatore/ intermediario del credito

Finanziatore	Hyundai Capital Bank Europe GmbH Italy
Indirizzo	Corso Massimo d'Azeglio 33/E - Torino (TO) CAP 10126
Telefono	011.63.18.911
Email	hcbeitaly@actalis-certmail.it
Sito web	www.hyundaicapitalitaly.com
Intermediario del credito	REALI AUTO SRL
Indirizzo	VIA M.MAIOCCHI PLATTIS,10 - 44124 FERRARA (FE)
Telefono	0532 60372
Email	REALIAUTO@PEC.IT
Fax	053261239 A
Sito web	

2. Caratteristiche principali del prodotto di credito

Tipo di Contratto di credito	Locazione finanziaria (leasing) al consumo di un veicolo scelto presso rivenditori convenzionati con il Finanziatore. Descrizione dell'oggetto del finanziamento: AUTO NUOVA
Importo totale del credito <i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore.</i>	Importo totale del credito € 26.878,16 FI LEASE COVEA CLASSIC: € 3.953,80 di cui per la copertura furto e incendio totale € 984,72 MANUTENZIONE: € 255,00
Condizioni di prelievo <i>Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito.</i>	Durata dell'istruttoria: due giorni dall'invio completo dei documenti necessari da parte dell'Utilizzatore. Disponibilità dell'importo: all'emissione della fattura da parte del fornitore e all'invio del verbale di consegna e/o dell'eventuale ulteriore documentazione richiesta da HCBE. L'importo è reso disponibile mediante pagamento diretto al Fornitore.
Durata del Contratto di credito	48 canoni
Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione	Piano di ammortamento concordato fra le Parti (anche ai fini della normativa SEPA – regolamento UE 260/2012 – riguardante l'adozione di schemi di addebito diretto paneuropei, e in particolare dell'SDD – "SEPA Direct Debit", sostitutivo delle c.d. "domiciliazioni R.I.D.") PRIMO CANONE OPPURE NUMERO DEI CANONI ANTICIPATI A VALERE SUGLI ULTIMI PERIODI DEL CONTRATTO Importo netto: € 8.606,56 - Imposta di bollo: € 16,00 Spese: € 300,00 - IVA: € 1.959,44 FI LEASE COVEA CLASSIC: € 82,37 di cui per la copertura furto e incendio totale € 20,51 MANUTENZIONE: € 4,35 + IVA: € 0,96 = € 5,31 Totale: € 10.969,68 ☒ A Hyundai Capital Bank Europe GmbH Italy ☐ Al Fornitore (in conto anticipo sul prezzo del bene) N. 47 canoni di periodicità mensile per una durata di 48 mesi. La scadenza effettiva dei canoni sarà il giorno 1 del mese e sarà riportata nella lettera di conferma del contratto di locazione finanziaria. Importo lordo: € 258,12 FI LEASE COVEA CLASSIC: € 82,37 di cui per la copertura furto e incendio totale € 20,51 MANUTENZIONE: € 5,31 Totale: € 345,80 RISCATTO 44,0 % pari a € 19.338,00 La data di riscatto sarà riportata nella lettera di conferma del contratto di locazione finanziaria. L'Utilizzatore pagherà quanto dovuto nel seguente ordine: 1. importo canoni scaduti o impagati 2. interessi di mora addebitati a seguito di ritardato pagamento 3. spese addebitate (comunicazioni contrattuali) 4. interessi di mora maturati a seguito di ritardato pagamento 5. spese esazione 6. spese legali 7. altro tipo di spese 8. spese addebitate a seguito di azioni di recupero
Importo totale dovuto dal consumatore <i>Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito.</i>	€ 36.338,44
<i>In caso di credito finalizzato alla vendita di un bene o alla prestazione di un servizio specifico. Indicazione del bene o del servizio</i>	Credito finalizzato alla vendita di un bene o alla prestazione di un servizio specifico Bene oggetto di locazione finanziaria Marca: KIA Modello: EV3 81,4 kWh Earth Targa: Telaio: CV fiscali: Km iniziali:

* Il valore del premio della polizza obbligatoria furto incendio, non intermediato da HCBE, è meramente esemplificativo, non concorre alla determinazione del canone ed è calcolato facendo ricorso a stime basate su valori di mercato. Tale calcolo è effettuato considerando la durata annuale della polizza.

Prezzo in contanti	Prezzo acquisto in contanti: € 37.299,99
Garanzie richieste <i>Garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere il credito.</i>	Obbligatorie: Vincolo assicurativo sul bene locato X Facoltative: Cambiaria Fideiussione
3. Costi del credito	
Tasso di interesse o (se applicabile) tassi di interesse diversi che si applicano al Contratto di credito	4,94 % (Tasso fisso) In caso di accodamento di uno o più canoni, gli interessi di dilazione sono calcolati, al momento dell'accodamento e sulla sola parte capitale del canone, al tasso annuo nominale (T.A.N.) contrattuale.
Tasso annuo effettivo globale (TAEG) <i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.</i> <i>Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.</i>	Per il calcolo del TAEG sono stati utilizzati i seguenti elementi: 7,10% (Tasso fisso) Importo totale del credito: € 26.878,16 Spese di istruttoria (una tantum alla firma del contratto): € 366,00 Durata del finanziamento: 48 mesi Spese totali incasso canoni: € 229,36 (€ 4,88 per canone) Spese per produzione e invio lettera di conferma contratto (una tantum): € 0 Spese di invio delle comunicazioni periodiche alla clientela se in formato cartaceo: € 4,88 (€ 1,22 all'anno) Imposta di bollo o imposta sostitutiva sul contratto e sulle comunicazioni alla clientela per complessivi: € 16,00 Spese connesse alle garanzie cambiarie: € 0,00 Interessi di finanziamento sull'importo totale del credito: € 4.591,26 Spese per gestione del pagamento tassa di proprietà a cura di HCBE addebitate in un'unica soluzione con il primo canone successivo al pagamento della tassa: € 48,80 (€ 12,20 all'anno) Se il consumatore ha acquistato anche un'assicurazione obbligatoria oltre ai precedenti elementi viene utilizzato anche il seguente: Importo premio assicurazione obbligatoria: € 963,97 TASSO LEASING: 7,10% (Tasso fisso)
Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: un'assicurazione che garantisca il credito/bene e/o un altro Contratto per un servizio accessorio <i>Se il Finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG.</i>	SI (Assicurazione Responsabilità civile e Furto e Incendio) SI (spese per pagamento tassa di proprietà a cura di HCBE)
3.1 Costi connessi	
Eventuali altri costi derivanti dal Contratto di credito	Spese di istruttoria: € 366,00 Spese di incasso canone: € 4,88 mediante addebito SDD Oneri per l'offerta fuori sede: nessuno Spese per produzione e invio lettera di conferma contratto: nessuna Richiesta variazione di coordinate bancarie dell'Utilizzatore: € 2,45 Spese per variazioni anagrafiche dell'Utilizzatore: nessuna Spese di gestione per invio comunicazioni su richiesta dell'Utilizzatore: - rispeditura ritorni postali nessuna - invio conteggio di estinzione anticipata/riscatto € 2,56 - invio nulla osta per svincolo assicurativo/riduzione massimale € 6,10. - cambio di assicurazione € 6,10. Richieste informazioni sul c/c postale e sulle coordinate bancarie, effettuate tramite operatore call center: € 2,44. Spese per riemissione SDD: € 3,66. Spese per scritturazione contabile: nessuna. Spese per invio fatture in copia conforme all'originale: € 3,66. Spese per invio fatture in copia non conforme all'originale: € 2,56 Spese per l'invio delle comunicazioni periodiche alla clientela in formato cartaceo: € 1,22 (all'anno). Il Finanziatore non addebita all'Utilizzatore alcuna spesa qualora le comunicazioni periodiche vengano trasmesse con mezzi di comunicazione telematica. In ogni caso, le comunicazioni riguardanti le proposte di modifica del Contratto non vengono addebitate all'Utilizzatore. Spese per la produzione di documenti inerenti alle operazioni compiute nel corso degli ultimi 10 (dieci) anni (es. contratto, estratto conto) ex art. 119 T.U.B.: fino all'importo massimo di Euro 24,44. Imposta di bollo sul contratto: secondo la normativa fiscale vigente viene addebitata con il primo canone. Spese per gestione del pagamento tassa di proprietà a cura di HCBE addebitate in un'unica soluzione con il primo canone successivo al pagamento della tassa: € 12,20 (all'anno) Gestione estinzione anticipata/cessione/subentro e proroga del contratto: € 305,00. Gestione sinistro con le imprese di assicurazione: € 244,00. Gestione e inoltro contravvenzioni e pedaggi e pagamento imposte o tasse non versate dall'Utilizzatore: nessuna Spese per il recupero del bene: HCBE può addebitare all'Utilizzatore, a titolo di risarcimento del danno, i costi sostenuti per il recupero del veicolo (ad esempio carro attrezzi, trasporto, deposito, ecc.) debitamente documentati. Spese per incasso effetti cambiari: secondo i costi sostenuti debitamente documentati. Spese per annotazione perdita e rientro di possesso: secondo i costi sostenuti debitamente documentati. Spese per esecuzione perizia al termine della locazione o della risoluzione del Contratto: In base agli importi debitamente documentati Spese di rilascio, emissione o ri-emissione del Certificato di conformità europeo (C.O.C.): secondo i costi sostenuti dalla Banca e debitamente documentati Risarcimento per danni al veicolo: HCBE può addebitare all'Utilizzatore: - i danni riscontrati sul veicolo locato non imputabili al normale deterioramento d'uso

Gli importi indicati in precedenza, tranne quelli esenti per legge, sono comprensivi dell'IVA secondo l'aliquota vigente al momento della stipula del Contratto. Tutti gli importi addebitati saranno assoggettati all'aliquota IVA in vigore al momento della fatturazione.

	- i danni derivanti dalle eccedenze chilometriche. I danni derivanti dalle eccedenze chilometriche verranno calcolati a fronte di un chilometraggio complessivo di 60.000 KM. Qualora il veicolo abbia percorso chilometri in eccedenza rispetto al chilometraggio complessivo, HCBE addebiterà all'Utilizzatore un danno da eccedenza chilometrica pari a 0,10 € (diecentesimi di euro) per ogni chilometro in eccedenza. Oneri dovuti per operazioni con Pubblici Registri o Uffici della Motorizzazione Civile (esclusa Imposta Provinciale di Trascrizione): € 366,00 Rilascio dichiarazione o procura (ad es. autorizzazione a circolare a l'estero con procura notarile): € 122,00. Interessi di mora: il tasso degli interessi di mora per i casi di ritardato pagamento è pari al tasso degli interessi corrispettivi applicati al contratto che sono pari al tasso di interesse nominale annuo. Penale da risoluzione anticipata del contratto: In caso di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., HCBE addebiterà all'Utilizzatore gli importi dei canoni a scadere non ancora pagati e del prezzo di riscatto attualizzati all'EURIBOR tre mesi lettera in vigore alla data di risoluzione del contratto, oltre agli interessi di mora dalla data della richiesta sino all'effettivo saldo. Qualora l'EURIBOR cessi definitivamente di esistere o non sia più applicabile al presente Contratto, il Parametro di riferimento verrà determinato in base al Benchmark Alternativo, ai sensi dell'art. 20 del Contratto. SCB detraerà dal sopraindicato importo dovuto a titolo di penale il netto ricavato dalla rivendita al meglio dei veicoli a terzi o l'importo assunto a base dei conteggi per l'eventuale ricollocazione dei veicoli in locazione finanziaria e per la determinazione del relativo canone.
Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al Contratto di credito possono essere modificati	HCBE, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni applicate a questo Contratto, con la sola esclusione dei tassi di interesse applicati. Sono esempi di giustificato motivo: modifiche legislative, disposizioni di organi giudiziari, amministrativi e di vigilanza, variazioni relative a decisioni di politica monetaria, di parametri e condizioni finanziarie di mercato. Le modifiche, ivi incluso il motivo che dà luogo alle modifiche stesse, saranno comunicate all'Utilizzatore per iscritto o mediante altro supporto durevole preventivamente da questo accettato, con un preavviso minimo di 2 (due) mesi, ai sensi della legge (art. 118 del D. Lgs. 385/93). Il Finanziatore non addebiterà alcun costo all'Utilizzatore per tali comunicazioni. L'Utilizzatore, ai sensi della legge, può recedere dal Contratto senza spese entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche e ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per l'Utilizzatore.
Costi in caso di ritardo nel pagamento <i>Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.</i>	Sui canoni, come su ogni altra somma dovuta al Finanziatore della quale l'Utilizzatore non provvedesse al tempestivo pagamento, matureranno interessi di mora che saranno computati nella stessa misura del tasso degli interessi corrispettivi applicati al Contratto. In ogni caso di mancato o ritardato pagamento dei canoni previsti, così come di ogni altro importo comunque dovuto al Finanziatore anche a seguito di pagamenti dal Finanziatore effettuati a terzi in conseguenza dell'inadempimento dell'Utilizzatore ad obblighi derivanti da questo Contratto, è previsto il rimborso dei costi e delle spese sostenute per eventuali interventi di recupero crediti per una somma non superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo scaduto. Sono, altresì, a carico dell'Utilizzatore le spese sostenute per eventuali solleciti postali. Il Finanziatore può addebitare all'Utilizzatore i costi sostenuti per il recupero del veicolo (ad esempio carro attrezzi, trasporto, deposito, ecc.) e per la perizia del medesimo, debitamente documentati. L'Utilizzatore potrà richiedere apposita quietanza. Spese per solleciti postali: € 1,22 cadauno. Spese legali: secondo le tariffe applicate. Invio della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine/risoluzione del contratto: € 24,40
4. Altri importanti aspetti legali	
Diritto di recesso <i>Il consumatore ha il diritto di recedere dal Contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del Contratto.</i>	No Ai sensi della legge (articolo 122, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 385/1993, le previsioni sul recesso di cui all'articolo 125-fer non si applicano ai contratti di locazione finanziaria (leasing) che, anche sulla base di accordi separati, non comportano l'obbligo di acquisto della cosa locata da parte del consumatore; ai sensi dell'art. 125 ter comma 5 non si applicano al contratto gli artt. 64, 65, 66, 67 duodecies e 67 terdecies del D.Lgs. n. 206/2005).
Rimborso anticipato <i>Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del Contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte.</i> <i>Il Finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato.</i>	L'indennizzo è pari al 1% (uno per cento) dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero allo 0,5% (zero virgola cinquanta per cento) del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del Contratto. In caso di rimborso anticipato gli interessi e gli altri costi, escluse le imposte, verranno ridotti per la sola parte non maturata tenuto conto della vita residua del contratto secondo il criterio del costo ammortizzato previsto dal piano di ammortamento alla francese concordato. L'indennizzo non è dovuto se: – il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un Contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; – il rimborso anticipato riguarda un Contratto di apertura di credito; – il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel Contratto; – l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.
Consultazione di una banca dati <i>Se il Finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i>	
Diritto a ricevere una copia del Contratto. <i>Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del Contratto di credito idonea per la stipula. Il consumatore non ha questo diritto se il Finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il Contratto.</i>	
Periodo di validità dell'offerta	Tre giorni dalla consegna all'interessato

Gli importi indicati in precedenza, tranne quelli esenti per legge, sono comprensivi dell'IVA secondo l'aliquota vigente al momento della stipula del Contratto. Tutti gli importi addebitati saranno assoggettati all'aliquota IVA in vigore al momento della fatturazione.

Allegato alle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” relativo al contratto di locazione finanziaria di veicolo al consumo.

Il documento “*Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*” fornisce al consumatore le informazioni necessarie per consentirgli il confronto tra le diverse offerte di credito sul mercato, così che possa prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto di credito.

Il documento è scritto tenendo conto delle informazioni che il Finanziatore ha ricevuto dal consumatore o delle preferenze specifiche eventualmente manifestate. Per tutelare i propri diritti, il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), che è un sistema stragiudiziale di risoluzione delle controversie tra i clienti e il mondo bancario. Per sapere come utilizzare questo servizio è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure la Guida pratica disponibile presso i locali della banca e nella sezione dedicata presente sul sito www.hyundaicapitalitaly.com. Al fine di conoscere meglio i diritti e le tutele relative al contratto in oggetto, la invitiamo a consultare le ulteriori Guide pratiche disponibili presso i locali della banca, presso gli Agenti ed intermediari finanziari convenzionati o al seguente indirizzo internet: www.hyundaicapitalitaly.com.

La consegna delle “*Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*” non impegna il Finanziatore a concludere il contratto e il periodo di validità è indicato nell'ultima casella della sezione 4, intitolata “Altri importanti aspetti legali”.

Le caratteristiche dell'offerta potranno variare in sede di conclusione del contratto, qualora siano sopraggiunti cambiamenti nelle rilevazioni dei Tassi Effettivi Globali Medi ai sensi della legge n. 108/1996.

Di seguito vengono riportate alcune informazioni aggiuntive utili al consumatore.

CREDITO CONSAPEVOLE

Il consumatore potrà effettuare una simulazione in merito alla sostenibilità degli impegni finanziari che eventualmente assumerà, cioè capire se la propria situazione finanziaria è compatibile con la rata che si impegnerà a pagare, consultando sul sito www.hyundaicapitalitaly.com la Sezione “Credito consapevole”, che rinvia al sito www.monitorata.it, messo a punto proprio a questo scopo da Assofin, l'associazione di categoria degli intermediari finanziari. In caso di difficoltà economiche (perdita del lavoro, impossibilità di pagare una o più rate del finanziamento), il consumatore non dovrà esitare a contattare il Finanziatore, rappresentandogli con precisione e chiarezza la situazione di difficoltà e le relative cause, in modo da verificare con quest'ultimo se vi siano soluzioni che permettano di superare il problema insorto. Il mancato, parziale o ritardato pagamento delle rate può determinare gravi conseguenze per il Cliente. Oltre alla possibile attivazione dei rimedi contrattuali concessi alla Banca e, in particolare, la decadenza dal beneficio del termine e/o la risoluzione per inadempimento, che comporterebbero il rimborso in un'unica soluzione del credito concesso potrebbero determinarsi: a) ulteriori aggravii economici per il cliente (interessi di mora, applicazione di penali ed altri oneri indicati nel paragrafo 3.1 del SECCI nella Sezione denominata “Costi in caso di ritardato pagamento”); b) l'attivazione di procedure di recupero del credito e di procedure esecutive che potrebbero determinare il pignoramento e la successiva vendita dei beni che costituiscono il patrimonio del cliente; c) la segnalazione della posizione debitoria del consumatore nelle Banche Dati pubbliche e private e nei Sistemi di Informazioni Creditizie, che comporterebbe una maggiore difficoltà del consumatore nell'accesso futuro al credito. In ogni caso, è opportuno che il consumatore valuti con attenzione l'impegno futuro di adempiere alle obbligazioni del contratto, anche in relazione alle proprie capacità patrimoniali e di reddito.

DIRITTO DI RECESSO – DIRITTO DI RIPENSAMENTO.

Ai sensi della legge (articolo 122, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 385/1993, le previsioni sul recesso di cui all'articolo 125-ter non si applicano ai contratti di locazione finanziaria (leasing) che, anche sulla base di accordi separati, non comportano l'obbligo di acquisto della cosa locata da parte del consumatore; ai sensi dell'art. 125 ter comma 5 non si applicano al contratto gli artt. 64, 65, 66, 67 duodecies e 67 terdecies del D.Lgs. n. 206/2005.

Data 10/03/2025

La/e polizza /e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltativa/e e non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.

La previsione soprariportata si riferisce alle polizze assicurative diverse dalle polizze a copertura della responsabilità civile e del furto ed incendio che sono richieste obbligatoriamente ai fini della stipula del presente Contratto.

Indicatore del costo totale credito, calcolato con le stesse modalità del TAEG, includendo anche le polizze assicurative a protezione del credito facoltative: 8,25 %



Hyundai Capital Bank Europe GmbH Italy, Sede secondaria in Italia: Corso Massimo d'Azeglio 33 / E - 10126 Torino, Codice Fiscale/R.I. di Torino 09322330961 - Codice ABI 03664 - iscritta al Registro Intermediari dell'Unione Europea al n. EU00011544 - www.hyundaicapitalitaly.com
Hyundai Capital Bank Europe GmbH, Sede Legale e Direzione Generale: Francoforte sul Meno Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 Germania - Capitale Sociale € 11.257.892 - Tel. 069-520 383000 - Hyundai Capital Bank Europe GmbH è autorizzata e vigilata dalla BaFin - Numero di Registrazione BaFin 144 345

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Gentile Cliente / Coobbligato,

il Regolamento UE 679/2016 ("Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" di seguito il "**Regolamento UE**") dispone che il soggetto interessato debba essere preventivamente informato in merito all'utilizzo dei dati che lo riguardano e che il loro trattamento avvenga con il suo previo consenso espresso, salvo i casi previsti dalla legge.

Premesso che la presente informativa è resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, La informiamo di quanto segue.

Fonte dei dati personali

I dati a Lei relativi in possesso di Hyundai Capital Bank Europe GmbH Italy ("**HCBE**") sono raccolti direttamente presso di Lei ovvero presso terzi per una corretta e sicura assunzione e gestione dei rischi.

Nel caso in cui i dati siano raccolti presso terzi, le informazioni aggiuntive vengono acquisite mediante la consultazione di banche dati, elenchi o registri legittimamente consultabili tra cui:

SCIPAFI – Ai sensi del D.Lgs. 141/2010 (artt. 30-ter, c. 7-bis e 30-quinquies), i dati personali contenuti nei documenti di identità/riconoscimento (anche smarriti o rubati), nelle partite IVA, codici fiscali, nei documenti reddituali e nelle posizioni contributive previdenziali/assistenziali, sono comunicati all'Archivio tenuto dal Ministero dell'Economia e Finanze su cui si basa il sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati, con specifico riferimento al furto di identità, per verificarne l'autenticità riscontrandoli con i dati detenuti da organismi pubblici e privati. La Banca e il Ministero – titolare dell'Archivio – tratteranno i dati in qualità di titolari autonomi di trattamento, ciascuno per la parte di propria competenza. L'Archivio è gestito da CONSAP, nominata dal Ministero Responsabile del trattamento dei dati che sarà svolto solo per la prevenzione del furto di identità, anche con strumenti elettronici, e solo da personale incaricato in modo da garantire sicurezza e riservatezza dei dati. Gli esiti del riscontro sull'autenticità dei dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati alle Autorità e agli Organi di Vigilanza.

Dati personali trattati

HCBE raccoglie ed elabora varie categorie di dati personali strettamente nei limiti di quanto necessario per la fornitura e la gestione di prodotti di finanziamento e servizi quali il sito web e applicazioni mobili. Per dati personali (d'ora in poi, i Dati) intendiamo non solo i dati che La identificano direttamente, ma anche i dati che La identificano indirettamente, in particolare:

- dati identificativi e anagrafici (nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, nazionalità, numero della carta d'identità, numero del passaporto, numero della patente di guida, firma);
- dati di contatto (ad es. indirizzo postale, indirizzo e-mail, numero di telefono);
- informazioni economiche, finanziarie e fiscali (ad es. codice fiscale, paese di residenza, stipendio e altri redditi);
- informazioni sull'occupazione (ad es. occupazione, nome del datore di lavoro, luogo di lavoro e retribuzione);
- dati bancari e finanziari (ad es. estremi del tuo conto bancario, dati relativi ai pagamenti effettuati, profilo creditizio, ritardi nei pagamenti);
- dati raccolti dal rapporto contrattuale in essere (ad es. comunicazioni telefoniche, scambi di e-mail, chat, chatbot, scambi sulle nostre pagine di social media e i tuoi reclami). Potranno essere, inoltre, trattati i Suoi dati di connessione e le informazioni acquisite durante la navigazione sui nostri siti web e app mediante cookie e altri strumenti di tracciamento, secondo quanto indicato nell'informativa specifica sui cookie;
- dati sui Suoi dispositivi (telefono cellulare, computer, tablet, ecc.), quali ad es. indirizzo IP, specifiche tecniche e dati identificativi univoci;
- credenziali di accesso personalizzate o funzioni di sicurezza utilizzate per connetterti al sito web e all'app HCBE;
- dati rientranti nelle categorie c.d. speciali di cui all'art. 9 del Regolamento (ad es. documentazione relativa a disabilità per applicazione I.V.A. agevolata sull'acquisto di un veicolo finanziato con HCBE);
- dati identificativi e anagrafici di familiari o soggetti che intrattengono stretti legami con Lei (unicamente ai fini di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio).

Infine, nei casi previsti dalla normativa vigente, HCBE potrebbe trattare anche Dati dell'Interessato relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza nell'ambito dei controlli che HCBE è tenuta a svolgere ai sensi della normativa vigente, ad esempio i controlli di adeguata verifica della clientela previsti dalla normativa antiriciclaggio ed i controlli antifrode. HCBE non diffonderà tali categorie di Dati ma potrebbe comunicarli alle Autorità competenti o ad altri soggetti terzi, come richiesto dalla normativa vigente

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati

I dati personali sono trattati da HCBE per le seguenti finalità:

A. valutazione del merito creditizio, prevenzione del sovraindebitamento, gestione dei rapporti pre e contrattuali, elaborazioni statistiche, adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite dalle competenti Autorità od Organi di vigilanza e controllo (es. segnalazione dei dati nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia; legge sull'usura; obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, quali identificazione e profilazione della clientela, identificazione del titolare effettivo, conservazione dei relativi dati, ecc.), regolamenti, normative in genere ed in particolare quella dell'Unione Europea, controlli con finalità antifrode e in generale di tutela da condotte illecite, tutela e recupero crediti, trattazione del contenzioso stragiudiziale e giudiziale. Il conferimento dei dati è necessario e l'eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di svolgere le attività necessarie alla conclusione ed esecuzione del contratto;

B. rilevazione del rischio creditizio: per tali trattamenti si provvede a fornire, come prescritto, la sottostante specifica Informativa di cui al "Codice di Condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (di seguito anche "SIC"). Il conferimento dei dati è necessario per la conclusione ed esecuzione del contratto; senza questi dati che ci servono per valutare la Sua affidabilità, potremmo non essere in condizione

di dare seguito alla sua richiesta di finanziamento. Come previsto dal suddetto Codice di Condotta, Il trattamento dei dati, da parte di HCBE, a consultare i SIC si basa sul legittimo interesse.

Ai sensi dell'articolo 5 del suddetto Codice di Condotta, al verificarsi di ritardi nei pagamenti, HCBE Le invierà un preavviso circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più SIC; tali comunicazioni potranno essere inviate anche tramite modalità diverse rispetto la posta elettronica certificata (PEC), posta cartacea ovvero tramite vettore con servizio di tracciatura e certificazione dell'avvenuta consegna. In particolare, il preavviso di registrazione dei dati ai SIC potrà essere inviato tramite le seguenti modalità:

- comunicazione messa a disposizione nella Sua area riservata;
- comunicazione telefonica con registrazione della chiamata;
- comunicazione tramite messaggistica istantanea (es: SMS).

L'invio della comunicazione mediante le suddette modalità necessita del Suo consenso.

C. finalità funzionali all'attività di HCBE per le quali l'interessato ha facoltà di prestare o meno il consenso. Rientrano in questa categoria le seguenti attività:

- indagini e ricerche di mercato eseguite direttamente o attraverso soggetti specializzati mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc.
- promozione o vendita di prodotti/servizi di HCBE, del suo Gruppo o di terzi, con le modalità tradizionali (quali posta cartacea o telefonata tramite operatore) o automatizzate (come e-mail, sms o altri strumenti di comunicazione a distanza) descritte anche nell'apposita clausola di cui più sotto. Con quest'ultima potrà altresì consentire, facoltativamente, all'eventuale comunicazione dei propri dati a terzi (società controllate/ controllanti/collegate a HCBE o società, direttamente o indirettamente, controllate da o collegate a Banco Santander S.A; fornitori di beni/ servizi operanti nel settore creditizio, assicurativo e della compravendita di veicoli, nonché beni/servizi connessi ai veicoli, quali – a titolo meramente esemplificativo – i Concessionari della Rete di Vendita Hyundai o Kia, a seconda del veicolo scelto) per loro finalità promozionali, offerte dirette di prodotti/ servizi loro o di HCBE e, specificatamente, per finalità di marketing, commerciali e promozionali inerenti ad eventi e/o campagne pubblicitarie e promozionali relative ai prodotti e/o servizi offerti, realizzate da KIA ITALIA S.r.l. (di seguito "**KIA**") anche attraverso l'opera di società specializzate esterne, dirette ad informare su iniziative promozionali di vendita attraverso interviste, lettere, telefono, nonché sistemi automatizzati quali, ad esempio, l'invio di posta elettronica, telefax, SMS, MMS ecc...

Il trattamento dei dati da parte di KIA avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. KIA potrà comunicare i dati a società controllate, controllanti o collegate, nonché a terze società, ad esempio di ricerca, di gestione dei sistemi informativi, che, eventualmente in qualità di responsabili del trattamento, collaborino o affianchino KIA nell'esecuzione delle predette attività di marketing, commerciali e vendita diretta. L'elenco completo e aggiornato dei soggetti che possono venire a conoscenza dei Suoi dati in qualità di responsabili del trattamento nominati da KIA può essere consultato in ogni momento inoltrando apposita richiesta a quest'ultima, ai recapiti sottoindicati. In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti di cui agli art. 15-22 del Regolamento UE, mediante comunicazione scritta da inviare mediante lettera raccomandata A.R. a KIA ITALIA S.r.l., presso la sede legale in via Gallarate 184, 20151 Milano all'attenzione del DPO o all'indirizzo dpo@kia.it.

Inoltre, potrà esser proposta (anche con tecniche di comunicazione a distanza) l'adesione a prodotti di primarie Compagnie assicurative, quali, in via meramente esemplificativa: CNP Santander Insurance Life DAC, CNP Santander Insurance Europe DAC, MMA IARD Assurance e MMA IARD Assurance Mutuelles, Nobis Compagnia di assicurazione S.P.A., Europ Assistance Italia S.P.A., per le quali HCBE agisce in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali. Il consenso – se prestato – include anche la possibilità di ricevere e di trasmettere la documentazione e le comunicazioni relative a tali prodotti assicurativi;

- svolgimento di attività di profilazione consistente nell'individuazione di preferenze, gusti, abitudini, necessità e scelte di consumo volti alla definizione del profilo dell'Interessato al fine di migliorare i prodotti o servizi offerti e soddisfare le esigenze dell'Interessato medesimo, nonché grazie alle quali effettuare, in relazione allo specifico consenso, comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale personalizzate, da parte dei soggetti sopra indicati e con i mezzi precedentemente indicati;

D. verifiche necessarie all'instaurazione del rapporto da Lei forniti nell'ambito della sottoscrizione dei contratti di finanziamento o di assicurazione (c.d. assunzione medica) o all'esecuzione delle prestazioni richieste (es. liquidazione di un eventuale sinistro) relative a prodotti assicurativi collocati da HCBE: potremmo avere bisogno di trattare i Suoi dati personali, anche sensibili (ad es. informazioni attestanti il suo stato di salute e riportate in questionari sanitari, certificati medici o cartelle cliniche) da Lei forniti nell'ambito della sottoscrizione dei prodotti assicurativi da lei richiesti

Il suo consenso per tale finalità è necessario per fornirle i prodotti assicurativi da Lei richiesti.

A seconda delle finalità, così come descritte, la base giuridica del trattamento dei dati sarà rappresentata dal consenso, dall'adempimento ad obblighi contrattuali o di legge fatta eccezione per i casi in cui sussista un legittimo interesse del titolare che non richieda il previo consenso dell'interessato per lo svolgimento delle attività di cui al punto B e C, a meno che non sussista un preponderante interesse di quest'ultimo che prevalga sul predetto legittimo interesse di HCBE. Tra i trattamenti per Finalità di Legittimo Interesse, rientrano le rilevazioni del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta da HCBE, eseguite direttamente o attraverso soggetti specializzati (mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc.) e il trattamento a consultare i SIC.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei Suoi dati avviene mediante elaborazione elettronica, consultazione, raffronto con criteri prefissati ed ogni altra opportuna operazione unicamente al fine di perseguire le suesposte finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti e, comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

In particolare, HCBE si avvale di un processo decisionale automatizzato nell'ambito dello svolgimento del processo assuntivo necessario ai fini della concessione di un finanziamento ed alla conclusione del contratto; conseguentemente non è richiesto un consenso al processo decisionale automatizzato. Tale processo decisionale automatizzato valorizza le variabili maggiormente predittive circa il corretto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di finanziamento e basate sui dati da Lei forniti nell'ambito del processo assuntivo (ad esempio area socio/demografica di appartenenza, tipologia della tabella finanziaria richiesta) o acquisiti presso terzi (ad esempio Banche Dati). Tale processo decisionale automatizzato ha come conseguenza l'accettazione o il diniego della concessione del finanziamento.

Nello svolgimento delle attività di trattamento, HCBE si impegna a:

- a) assicurare l'esattezza e l'aggiornamento dei dati trattati, e recepire prontamente eventuali rettifiche e/o integrazioni richieste dal soggetto interessato;

b) notificare al soggetto interessato, nei tempi e nelle casistiche previste dalla normativa cogente, eventuali violazioni dei dati personali;

c) garantire la conformità delle operazioni di trattamento alle applicabili disposizioni di legge.

HCBE, inoltre, tratta i dati personali acquisiti nel completo rispetto del principio di correttezza, liceità e trasparenza. In ottemperanza al Regolamento UE, HCBE configura ovvero, in ogni caso, si impegna a ridurre al minimo l'utilizzazione dei dati personali, in modo da escluderne il trattamento qualora le finalità perseguite possano essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

L'attività di recupero crediti potrà essere svolta anche mediante tecniche di comunicazione tradizionali ed automatizzate (es. sms ed e-mail). Eventuali comunicazioni di accettazione o di mancato accoglimento della richiesta di contratto potranno essere trasmesse anche tramite rivenditori convenzionati appartenenti alla rete, corrispondenza postale ed eventualmente tecniche di comunicazione automatizzate, ai recapiti forniti da Lei forniti.

Conservazione dei dati

Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati non saranno conservati per periodi più lunghi rispetto a quelli indispensabili alla realizzazione delle finalità sopra indicate e, dunque, al diligente svolgimento dei servizi da Lei richiesti.

In particolare i dati personali relativi al perseguimento delle finalità contrattuali sono trattati per il tempo strettamente necessario a tali scopi e potranno essere conservati per un periodo di 10 (dieci) anni dalla data di cessazione di efficacia (per qualsiasi ragione) del rapporto contrattuale al fine di gestire ed evadere le richieste delle autorità competenti, gestire eventuali contenziosi giudiziali e/o stragiudiziali, nonché gestire e rispondere a eventuali richieste di risarcimento del danno. Resta sempre salva, in ogni caso e a seconda della specifica finalità di trattamento e tipologia di dato trattato, la possibilità di una loro ulteriore conservazione in adempimento a eventuali obblighi di legge o per la tutela di ipotetici diritti in sede giudiziaria e per la gestione di eventuali contenziosi stragiudiziali.

Al termine del periodo sopra indicato i Dati potranno essere utilizzati, previa anonimizzazione, in forma aggregata.

In relazione al trattamento per finalità di marketing in caso di manifestazione dei consensi facoltativi richiesti, i Dati raccolti saranno conservati per un massimo di 48 mesi dal termine del rapporto contrattuale nel caso di clientela.

HCBE ha adottato specifiche misure di sicurezza per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati e per prevenirne la perdita, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR").

Comunicazione e diffusione dei dati:

I Suoi dati potranno essere trattati da soggetti specificamente incaricati ed istruiti, anche in qualità di dipendenti e altri collaboratori a ciò abilitati, per i trattamenti e/o servizi strettamente funzionali alle attività precontrattuali e all'esecuzione del contratto (anche con trattamenti continuativi). Tali dati potranno anche essere comunicati a soggetti terzi che forniscono determinati servizi ad HCBE o che richiedono tale comunicazione in ragione di un obbligo di legge o regolamentare quali: società di servizi, specie informatici; società che svolgono servizi di pagamento, di elaborazione e invio di comunicazioni alla clientela, di archiviazione della documentazione contrattuale, di assistenza alla clientela; imprese di assicurazione; importatori di veicoli; esercenti convenzionati della rete KIA; banche e intermediari finanziari, enti interbancari o associativi e mediatori creditizi; consulenti; società di revisione; società di factoring e/o recupero crediti; cessionari, tali o potenziali, del contratto stipulato con HCBE o del credito da esso riveniente, siti web cui i dati siano comunicati per la pubblicazione dell'offerta di cessione (es. cartolarizzazione o cessione in blocco di rapporti giuridici); avvocati; soggetti che forniscono informazioni commerciali/ investigatori privati; società controllate/controllanti/collegate o controllate dalla medesima controllante di HCBE, nonché società od enti/consorzi esterni che perseguono le medesime finalità per cui i dati sono stati raccolti; familiari/conviventi/addetti alla casa o azienda/datore di lavoro del cliente; Autorità ed Enti pubblici con funzioni di vigilanza o di pubblica sicurezza; soggetti che forniscono informazioni commerciali – il tutto nel rispetto della normativa applicabile in materia di sicurezza dei dati. Tali soggetti possono aver sede dentro o fuori il territorio dell'Unione Europea (verso Paesi che offrono una tutela simile o equivalente a quella garantita dal Regolamento UE, riconosciuta da una decisione di adeguatezza della competente autorità, ovvero adottando garanzie adeguate quali clausole contrattuali tipo o norme vincolanti d'impresa) ed operano, secondo i casi, quali Responsabili o Incaricati del trattamento, oppure in autonomia come distinti Titolari dello stesso.

In relazione alla specifica informativa relativa al caso in cui il Cliente richieda particolari finanziamenti (quali prestiti auto, leasing etc.), la Banca comunica i dati c.d. "positivi" (ovvero relativi alla puntualità nei pagamenti) ai Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC), che operano un trattamento stabile degli stessi in qualità di autonomi Titolari, con modalità anche automatizzate e per finalità di controllo e previsione del rischio di insolvenza. La base giuridica della comunicazione di tali dati ai SIC è costituita dal legittimo interesse di HCBE, come previsto dal Codice di Condotta.

HCBE ha, inoltre, necessità di controllare la qualità dei propri servizi nonché di accrescere la propria offerta di prodotti. A tal fine può comunicare dati relativi ai propri Clienti a società terze, affinché verifichino il grado di soddisfazione dei Clienti medesimi o l'eventuale loro interesse per altri prodotti o servizi della stessa Banca.

Analoga facoltà può essere esercitata per quanto riguarda la comunicazione di dati a primarie società esterne (società controllate/controllanti/collegate a HCBE, fornitori di beni/servizi operanti nel settore creditizio, assicurativo e della compravendita di veicoli) per loro finalità promozionali, al fine di consentire a queste di offrire loro prodotti.

Diritti di cui agli artt.15 e ss. del Regolamento UE

La informiamo, infine, che, ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento UE, potrà esercitare specifici diritti rivolgendosi al Titolare, tra cui:

a) diritto di accesso: è il diritto di richiedere informazioni generali sul trattamento dei propri dati personali, comprese quelle relative alla finalità del trattamento, le categoria dei dati in questione, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali, la data retention, la loro origine, il diritto di opporre reclamo a un'autorità di controllo, l'esistenza di un processo decisionale automatizzato (es. profilazione);

b) diritto di rettifica: è il diritto di richiedere un aggiornamento, una rettifica o un'integrazione dei propri dati trattati;

c) diritto alla cancellazione: è il diritto di richiedere la cancellazione dei propri dati;

d) diritto di opposizione al trattamento: è il diritto di negare il consenso al trattamento dei propri dati, oppure di opporsi a particolari trattamenti per i quali, ad esempio, aveva invece precedentemente manifestato il proprio consenso; Reclamo: qualora la Sua richiesta non sia classificabile in nessuna delle tipologie sopra riportate.

e) diritto di limitazione di trattamento è il diritto di richiedere la limitazione del trattamento in alternativa alla cancellazione;

f) diritto alla portabilità dei dati: è il diritto di richiedere la trasmissione dei propri dati a un altro Titolare del Trattamento;

g) diritti relativi al processo decisionale automatizzato. Utilizziamo tecnologie per accettare o respingere in maniera automatizzata richieste di finanziamento. L'utilizzo di tecnologie è necessario, anche al fine di ridurre gli errori e aumentare il livello di servizio. Se dovesse ritenere che la nostra tecnologia abbia commesso degli errori, può contattare il Responsabile della protezione dei dati per richiedere una verifica.

Tali diritti potranno essere esercitati mediante lettera raccomandata A.R. da inviarsi a: Hyundai Capital Bank Europe GmbH Italy presso la sede legale della Società, all'attenzione del Responsabile della protezione dei dati o all'indirizzo dpo@it.hcs.com.

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, qualora ritenga che il trattamento effettuato da HCBE violi il Regolamento UE, è inoltre Sua facoltà proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Titolare, Responsabili, incaricati/addetti autorizzati al trattamento dei dati

Hyundai Capital Bank Europe GmbH Italy, con sede secondaria in Corso Massimo d'Azeglio, 33/E – 10126 Torino, tratta i Suoi dati in qualità di Titolare del trattamento.

Possono venire a conoscenza (anche solo di parte) dei Suoi dati, oltre al Responsabile o Responsabili del trattamento anche gli Incaricati del trattamento, preposti al perseguimento delle finalità sopra descritte.

L'elenco aggiornato del Responsabile o dei Responsabili al trattamento dei dati personali è disponibile tramite l'invio di una richiesta scritta all'indirizzo dpo@it.hcs.com

Il Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato presso la sede della Società utilizzando il seguente recapito: dpo@it.hcs.com

Distinti saluti.

Hyundai Capital Bank Europe GmbH Italy

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RILEVAZIONE DEL RISCHIO CREDITIZIO

(ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 6 del Codice di Condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti)

La presente informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (d'ora in poi, il **Regolamento**) e Art 6 del Codice di Condotta, è resa anche per conto dei Sistemi di Informazioni Creditizie (d'ora in poi, i **SIC**).

Hyundai Capital Bank Europe GmbH Italy (d'ora in poi, **HCBE** o il **Titolare**), in qualità di titolare del trattamento, La informa che per dare seguito alla Sua richiesta o a quella che la vede comunque coinvolta ai sensi degli artt. 4 e 8 del Codice di Condotta per i SIC¹ utilizza alcuni dati che La riguardano. Si tratta di informazioni che Lei stesso ci fornisce o che otteniamo consultando alcune banche dati.

Tali banche dati (Sistemi di Informazioni Creditizie o SIC) contengono informazioni circa gli interessati (ad. es. la regolarità dei pagamenti) e sono consultate per valutare, assumere o gestire un rischio di credito, per valutare l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti dell'interessato, sono gestite da privati e partecipate da soggetti privati appartenenti alle categorie che troverà nelle informative fornite dai gestori dei SIC.

Queste informazioni saranno conservate presso di noi; alcune delle informazioni che Lei stesso ci fornisce, assieme alle informazioni originate dal Suo comportamento nei pagamenti riguardo al rapporto o ai rapporti che si andranno ad instaurare potranno essere comunicate periodicamente ai SIC². Ciò significa che i soggetti appartenenti alle categorie sopra menzionate, a cui Lei chiederà l'instaurazione di un rapporto, potranno sapere se Lei ha presentato a noi una richiesta e se paga regolarmente.

Il trattamento e la comunicazione dei Suoi dati è un requisito necessario per la conclusione del contratto. Senza questi dati, che servono per valutare la Sua affidabilità, potremmo non essere in condizione di dare seguito alla sua richiesta di finanziamento o a quella che La vede comunque coinvolta ai sensi degli artt. 4 e 8 del Codice di Condotta per i SIC.

La conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati viene effettuata sulla base del legittimo interesse del Titolare del trattamento a consultare i SIC.

TRATTAMENTO EFFETTUATO DA HCBE

I suoi dati personali non verranno trasferiti ad un paese Terzo extra UE o a un'organizzazione internazionale.

Secondo i termini, le modalità e nei limiti di applicabilità stabiliti dalla normativa vigente, Lei ha diritto di accedere ai Suoi dati e di esercitare i diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione ecc.).

Lei potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it), nonché ricorrere agli altri mezzi di tutela previsti dalla normativa applicabile.

Conserviamo i Suoi dati presso la nostra società per il tempo necessario per gestire il Suo rapporto contrattuale e per adempiere ad obblighi di legge (ad esempio per quanto previsto dall'articolo 2220 del Codice civile in materia di conservazione delle scritture contabili).

Per ogni richiesta riguardante i Suoi dati, utilizzi nel Suo interesse il fac-simile presente sul sito del Garante per la protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it) da inoltrare, mediante lettera raccomandata A.R. a Hyundai Capital Bank Europe GmbH Italy presso la sede secondaria della Società, all'attenzione del Responsabile della protezione dei dati utilizzando i riferimenti seguenti:

Hyundai Capital Bank Europe GmbH Italy	Corso Massimo d'Azeglio 33/E - 10126 TORINO tel.: 011-63.18.911 e-mail: dpo@it.hcs.com
---	--

TRATTAMENTO EFFETTUATO DAL GESTORE DEI SIC

Al fine di meglio valutare il rischio di credito, nonché l'affidabilità e puntualità nei pagamenti, comunichiamo alcuni dati (tra gli altri, dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto, importo del credito, modalità di rimborso) ai Sistemi di Informazioni Creditizie, i quali sono regolati dal "Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti" e che rivestono la qualifica di autonomo titolare del trattamento. I dati sono resi accessibili anche ai diversi soggetti privati appartenenti alle categorie che troverà nelle informative fornite dai gestori dei SIC, disponibili attraverso i canali di seguito elencati.

I dati che la riguardano sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti, esposizione debitoria residua, stato del rapporto).

Nell'ambito dei SIC, i suoi dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte e in particolare per estrarre dai sistemi di informazioni creditizie i dati a lei attribuite; tali elaborazioni verranno effettuate con strumenti informatici, telematici e manuali che ne garantiscono la sicurezza e la riservatezza anche in caso di comunicazione a distanza. I suoi dati sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuirle un giudizio sintetico o un punteggio sul Suo grado di affidabilità e solvibilità (cd. Credit scoring) tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti.

Se, in caso di esito negativo, non potessimo concedere il finanziamento richiesto potrà chiederci maggiori dettagli sulla valutazione.

I SIC a cui noi aderiamo sono gestiti da:

CRIF S.p.A.	DATI DI CONTATTO: Ufficio Relazioni con il Pubblico: via Francesco Zanardi, 41, 40131 Bologna. Fax: 051 6458940 Tel.: 051 6458900 Sito Internet: www.consumatori.crif.com TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tali tempi sono indicati nella tabella sotto riportata. USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: sì ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO: no ALTRO: CRIF S.p.A. aderisce ad un circuito internazionale di sistemi di informazioni creditizie che operano in vari Paesi europei ed extra-europei. Le informazioni potranno quindi essere comunicate (se presenti tutti i presupposti di legge) ad altre società, anche estere, che, seguendo la legislazione del loro paese, gestiscono in autonomia questi sistemi di informazioni creditizie e trattano le informazioni con le stesse finalità del sistema gestito da CRIF S.p.A.
Experian Italia S.p.A.	DATI DI CONTATTO: Sede legale: Piazza dell'Indipendenza, 11/b, 00185 Roma Tel: 06 454861

¹ Tenuto conto della definizione di interessato presente nell'ambito del Codice di Condotta per i SIC, trattasi di richieste in riferimento alle quali lei riveste la qualifica di:

- Coobbligato, anche in solido
- Terzo ceduto, in relazione all'ipotesi di cessione di crediti o dilazioni di pagamenti
- Esponente aziendale o partecipante al capitale della società e/o ente, che è parte di una richiesta/rapporto
- Soggetto che è comunque legato sul piano economico o giuridico al soggetto che è parte di una richiesta/rapporto

La cui posizione è chiaramente distinta da quella del debitore principale ed i cui dati vengono registrati e/o semplicemente consultati nell'ambito dei SIC

² Tali dati, nei limiti delle prescrizioni del Garante, appartengono alle seguenti categorie:

- a) dati identificativi, anagrafici e sociodemografici: codice fiscale, partita Iva, dati di contatto, documenti di identità, tessera sanitaria, codice iban, dati relativi all'occupazione/professione, al reddito, al sesso, all'età, alla residenza/domicilio, allo stato civile, al nucleo familiare
- b) dati relativi alla richiesta/rapporto, descrittivi, in particolare, della tipologia di contratto, dell'importo, delle modalità di rimborso/pagamento e dello stato della richiesta o dell'esecuzione del contratto;
- c) dati di tipo contabile, relativi ai pagamenti, al loro andamento periodico, all'esposizione debitoria anche residua e alla sintesi dello stato contabile del rapporto;
- d) dati relativi ad attività di recupero o contenziose, alla cessione del credito o a eccezionali vicende che incidono sulla situazione soggettiva o patrimoniale di imprese, persone giuridiche o altri enti.

	Fax: 06 45486480 E-mail: experian_italia_spa@legalmail.it Sito internet: www.experian.it TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tali tempi sono indicati nella tabella sotto riportata. USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: sì. ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO: no
BDCR Assilea – Associazione Italiana Leasing	DATI DI CONTATTO: Titolare del trattamento: Associazione Italiana Leasing – Assilea, Responsabile del trattamento Il soggetto al quale gli interessati possono rivolgere le istanze per l'esercizio dei diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 è la Società Assilea Servizi S.r.l. partecipata al 100% da Assilea, Associazione Italiana Leasing sede legale: via Massimo D'Azeglio 33 00184 ROMA tel. 06/9970361; fax 06/45440739; E-mail: postabdcra@assilea.it - indirizzo PEC: bdcra@pec.assilea.it . TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tali tempi sono indicati nella tabella sotto riportata. USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: sì. ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO: no
CTC – Consorzio per la Tutela del Credito Società Consortile a responsabilità limitata	DATI DI CONTATTO: Corso Italia n. 17 - 20122 Milano, Tel: 02-667.102.35-29 Fax: 02-674.792.50 Sito internet: www.ctconline.it TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tali tempi sono indicati nella tabella sotto riportata. USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: sì. ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO: no
SIA S.p.A. Centrale Rischi	DATI DI CONTATTO: Via Taramelli n. 26, 20124 Milano Tel: 02-6084.1 Fax: 02-6084.2543 E-mail: siainforma@sia.it Sito internet: www.sia.it TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tali tempi sono indicati nella tabella sotto riportata. USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: sì. ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO: no

Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano. Si rivolga alla nostra società (Hyundai Capital Bank Europe GmbH Italy – email: dpo@it.hcs.com) oppure ai gestori dei sistemi di informazioni creditizie, ai recapiti sopra indicati.

Allo stesso modo può richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o la limitazione per quelli trattati in violazione di legge o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n. 679/2016).

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI NEI SIC

ANDAMENTO DEL FINANZIAMENTO	TEMPI
Richieste di finanziamento	Per il tempo dell'istruttoria e non oltre 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta o in caso di rifiuto della richiesta o di rinuncia 90 giorni dalla data dell'aggiornamento mensile
Ritardi non superiori a due rate o a due mesi, anche in parte non pagati, se in seguito i pagamenti arretrati sono stati regolarizzati	12 mesi dalla registrazione della regolarizzazione ³
Ritardi nei pagamenti superiori a due rate o a due mesi, regolarizzati anche con un accordo transattivo	24 mesi dalla registrazione della regolarizzazione ³
Informazioni creditizie di tipo negativo relative a inadempimenti non successivamente regolarizzati	36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o, in caso di altre vicende rilevanti in relazione al pagamento, dalla data in cui è risultato necessario il loro ultimo aggiornamento e comunque anche in quest'ultimo caso, al massimo fino a 60 mesi dalla data di scadenza del rapporto quale risulta dal contratto
Informazioni creditizie di tipo positivo relative ad un rapporto che si è esaurito con estinzione di ogni obbligazione pecuniaria	60 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto o dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date. Le predette informazioni possono essere conservate ulteriormente qualora nel sistema siano presenti, in relazione ad altri rapporti di credito riferiti al medesimo interessato, informazioni creditizie di tipo negativo concernenti ritardi o inadempimenti non regolarizzati.

³Decorsi i periodi indicati i dati sono eliminati dal SIC se nel corso dei medesimi intervalli di tempo non sono registrati dati relativi ad ulteriori ritardi o inadempimenti

**MMA IARD S.A. e
MMA IARD Assurances Mutuelles
del Gruppo MMA**



PROGRAMMA Protezione Auto

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE contro i danni CVT agli Autoveicoli HYUNDAI Capital Bank Europe GmbH Italy (in applicazione alla Polizza collettiva n. 7 300 517)

SET INFORMATIVO

Modello HYUNDAI CVT 09/2021
Ultimo aggiornamento 10/2022

Il Set Informativo è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo tecnico
ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni intermediari per i Contratti Semplici e Chiari

La presente Copertura assicurativa è facoltativa, non è necessaria per ottenere il finanziamento e non è connessa ad esso.

Covéa Affinity è un brand che si riferisce a MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles

Assicurazione Danni Auto

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

MMA IARD Assurances Mutuelles, società di mutua assicurazione a contributi fissi, RCS Le Mans 775 652 126 - FRANCIA
MMA IARD S.A. RCS Le Mans 440 048 882 – FRANCIA

Prodotto: HYUNDAI Protezione Auto (Polizza Collettiva n. 7 300 517)

Questo documento informativo relativo al prodotto assicurativo è destinato esclusivamente a fornire un sommario delle coperture principali e delle esclusioni. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite nelle condizioni di assicurazione.

Che tipo di assicurazione è?

Questo contratto assicurativo protegge i clienti contro i danni materiali al loro veicolo acquistato con finanziamento o con leasing HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GmbH Italy.



Che cosa è assicurato?

Autovetture di marca HYUNDAI/KIA di prima immatricolazione.

Autovetture di tutte le marche usate con data di prima immatricolazione non superiore a 10 anni e che siano vendute come usato garantito dal Centro convenzionato HYUNDAI/KIA.

Garanzie di base:

- ✓ Incendio
- ✓ Furto danno totale e parziale
- ✓ Collisione
- ✓ Kasko
- ✓ Rottura cristalli
- ✓ Eventi naturali
- ✓ Eventi sociopolitici e Atti vandalici
- ✓ Assistenza stradale
- ✓ Garanzie accessorie: pacchetto composto da più coperture tra le quali Indennizzo imposta di proprietà, Ripristino dei dispositivi di sicurezza, Rimborso spese per perdita chiavi, Urto contro animali selvatici.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Veicoli con valore di acquisto superiore a € 120.000,00
- ✗ Veicoli adibiti a taxi e i veicoli concessi a noleggio senza conducente
- ✗ Veicoli di trasporto a titolo oneroso ad uso commerciale, autoscuole, ambulanze
- ✗ Veicoli muniti di targa estera o di targa escursionista estero



Ci sono limiti di copertura?

Principali esclusioni:

- ! Dolo
- ! Colpa grave (tranne per Garanzia Kasko e Collisione)
- ! Guida senza regolare patente
- ! Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (tranne per la Garanzia Kasko e Collisione)
- ! Partecipazione a gare o competizioni sportive

Principali limiti:

- ! Le garanzie possono essere soggette ai limiti e agli scoperti/franchigie indicati nel contratto.



Dove vale la copertura?

Salvo quanto diversamente previsto dalla **Garanzia assistenza**, le garanzie prestate sono valide per i sinistri accaduti nei paesi in cui è valida la Carta internazionale di assicurazione (c.d. Carta Verde).



Che obblighi ho?

- **Al momento della firma del contratto:** Rispondere a tutte le domande poste in modo accurato e sincero e fornire le informazioni richieste. Pagare i premi.
- **In corso di validità del contratto:** Dichiarare tutte le modifiche relative al rischio assicurato.
- **In caso di sinistro:** Segnalare la perdita totale entro 3 giorni (48 ore in caso di furto) di vostra conoscenza. Fornire denuncia scritta entro 5 giorni a Double S Services. Fornire tutti i documenti giustificativi richiesti.



Quando o come devo pagare?

Il premio è versato dal Contraente alla Società in unica soluzione all'inizio dell'assicurazione mediante bonifico anticipato e non è frazionabile.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione o dalla data di consegna del veicolo se successiva e sarà valida per tutta la durata prescelta dal cliente che viene indicata sul Modulo di Adesione. La copertura può durare al massimo 90 mesi. Per la sua prosecuzione è necessario stipulare una nuova copertura.



Come posso disdire la polizza?

In caso di ripensamento, può recedere dal contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza.
In caso di durata poliennale della polizza, può recedere dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni prima della scadenza annuale.
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti può far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni.
Può esercitare il diritto di recesso inviandoci comunicazione mediante raccomandata AR, al seguente indirizzo: Spettabile Double S Services, Via Mazzini, 3, 07100 Sassari (SS), all'attenzione Centro Assistenza Clienti Covéa.

Assicurazione Danni Auto

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

MMA IARD SA e MMA IARD Assurances Mutuelles

Prodotto: HYUNDAI Protezione Auto (Polizza Collettiva n. 7 300 517)

Data di realizzazione: ottobre 2022

Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

L'Aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles con sedi legali e direzione generale in Francia, 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 Le Mans cedex 9, tel.: +33243475700 sito internet: covea-affinity.com, e-mail.: contacts@covea-affinity.com.

MMA IARD S.A. appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 Le Mans cedex 9, tel.: +33243475700 sito internet: covea-affinity.com, e-mail.: contacts@covea-affinity.com, iscritta nel registro delle imprese di Le Mans al n. 440 048 882 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento IVASS n. II.01337 del 9 luglio 2015 e soggetta al controllo dell'ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Direction du Contrôle des Pratiques Commerciales – 4 place de Budapest - 75436 Paris cedex 09.

MMA IARD Assurances Mutuelles Società di mutua assicurazione a contributi fissi, appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 Le Mans cedex 9, tel.: +33243475700 sito internet: covea-affinity.com, e-mail.: contacts@covea-affinity.com, iscritta nel registro delle imprese di Le Mans al n. 775 652 126 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento Isvap n. II 00075 del 3 gennaio 2008 e soggetta al controllo dell'ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Direction du Contrôle des Pratiques Commerciales – 4 place de Budapest - 75436 Paris cedex 09.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio della società **MMA IARD S.A.** il patrimonio netto è pari a 2.345.895.282,63 euro di cui per capitale sociale 537.052.368 euro e per riserve 1.619.776.434,47 euro. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'Impresa (www.mma.fr). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 2.400.223.000 euro, il requisito patrimoniale minimo pari a 1.080.100.000 euro, il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari al 420% ed il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa è pari al 189%.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio della società **MMA IARD Assurances Mutuelles** il patrimonio netto è pari a 1.528.091.577,42 euro di cui per riserve 953.400.464,11 euro.

Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'Impresa (www.mma.fr). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 1.143.324.000 euro, il requisito patrimoniale minimo pari a 285.231.000 euro, il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari al 1.911% ed il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa è pari al 478%.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Si segnala che la Compagnia si impegna nei confronti dell'Aderente nei limiti delle somme assicurate e dei relativi massimali concordati. Le coperture assicurative offerte garantiscono contro i danni materiali e diretti conseguenti alla perdita o al danneggiamento di autoveicoli di clienti di HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GmbH Italy.

Sono operanti le garanzie di seguito indicate:

Incendio:

Copre i danni subiti dal veicolo assicurato, a seguito di Incendio totale o parziale dello stesso, nonché a seguito di Esplosione, Scoppio - compresi quelli prodotti dall'impianto di alimentazione, anche se azionato da gas liquido o metano – e/o di azione del fulmine

Furto Danno totale e parziale o Rapina:

Copre la perdita totale o parziale del veicolo in caso di Furto o di Rapina tentati o consumati. Sono compresi i danneggiamenti causati all'Autoveicolo dai ladri in occasione del Furto, o del tentativo di Furto, di cose non assicurate poste all'interno dell'Autoveicolo.

Copre altresì:

1) Danni da circolazione non autorizzata:

copre i danni subiti dal Veicolo durante la circolazione non autorizzata a seguito di Furto o Rapina purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.

2) Danni al veicolo conseguenti a Furto di cose non assicurate:

La Società indennizza, secondo i criteri e nei limiti previsti nella Garanzia Furto, i danni subiti dal Veicolo a seguito di Furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso.

3) Ricorso terzi e rischio locativo:

La Società tiene indenne l'Aderente delle somme, fino alla concorrenza di € 100.000,00 che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile a sensi di legge per danneggiamenti cagionati da Incendio, fulmine, Esplosione o Scoppio dell'Autoveicolo assicurato:

- a) a cose di terzi, quando l'evento dannoso si sia verificato mentre l'Autoveicolo non è in circolazione ai sensi del decreto legislativo 07 settembre 2005 n. 209;
- b) al locale condotto in locazione dall'Aderente.

Collisione:

Copre i danni materiali e diretti - verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private -subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altro veicolo identificato.

Kasko:

Copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

Rottura Cristalli: Copre i danni subiti dai cristalli delimitanti l'abitacolo dell'Autoveicolo.

Eventi Naturali:

La Società indennizza i danni materiali e diretti provocati da bufere, tempeste, trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, frane, caduta di grandine e neve.

Eventi Sociopolitici e Atti Vandalici:

La Società indennizza i danni materiali e diretti provocati da atti vandalici e dolosi in genere, comprese anche le conseguenze di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo, di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici).

Garanzia Assistenza Auto :

Garantisce, anche all'estero, servizi di assistenza per la mobilità (veicolo), a seguito di Sinistro relativo ad evento coperto da una delle garanzie indicate nella polizza. Comprende le seguenti prestazioni:

Soccorso stradale e traino; Recupero difficoltoso dell'Autoveicolo fuoriuscito dalla sede stradale; Auto in sostituzione; Invio pezzi di ricambio (operante solo all'estero); Taxi per ritirare l'auto in sostituzione; Spese di rientro o rimpatrio degli occupanti l'Autoveicolo; Recupero dell'Autoveicolo; Rimpatrio dell'Autoveicolo dall'estero; Invio di un'autoambulanza; Medico on line; Anticipo di denaro all'estero; Anticipo cauzione penale all'estero; Anticipo spese legali all'estero; Interprete all'estero; Autista a disposizione in Italia; Spese di albergo.

Garanzie Accessorie:

Danni all'Autoveicolo a causa del trasporto di vittime della strada.

La Società rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni causati all'interno dell'Autoveicolo assicurato dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali dal luogo dell'Incidente al più vicino posto di Pronto Soccorso.
L'Aderente viene indennizzato per ciascun Sinistro entro i limiti previsti dalle Condizioni di assicurazione.

Lesioni subite dagli animali domestici trasportati.

La Società rimborsa le spese sostenute per curare, in caso di incidente da circolazione, gli animali domestici trasportati sul Veicolo.
L'Aderente viene indennizzato entro i limiti previsti dalle Condizioni di assicurazione.

Danni all'Autoveicolo a causa di urto contro animali selvatici

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo a seguito di urto o collisione con animali selvatici avvenuto su strade asfaltate aperte al pubblico.
L'Aderente viene indennizzato entro i limiti previsti dalle Condizioni di assicurazione.

Perdita della tassa di proprietà non usufruita in conseguenza del Furto dell'Autoveicolo o della sua demolizione a seguito di Danno risarcibile.

L'Aderente viene indennizzato entro i limiti previsti dalle Condizioni di assicurazione.

Ripristino dei dispositivi di sicurezza.

L'assicurazione è operante per il ripristino o la sostituzione, conseguenti a Incidente stradale e non altrimenti indennizzabili, delle cinture di sicurezza e degli airbag dell'Autoveicolo assicurato entro i limiti previsti dalle Condizioni di assicurazione.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato a riparazione avvenuta, dietro presentazione di fattura.

L'Aderente viene indennizzato entro i limiti previsti dalle Condizioni di assicurazione.

Spese di dissequestro sostenute per il dissequestro e la restituzione del Veicolo sequestrato dall'Autorità a seguito di incidente stradale.

L'Aderente viene indennizzato entro i limiti previsti dalle Condizioni di assicurazione.

Spese di immatricolazione. Annotazione della perdita di possesso. Procura a vendere.

In caso di Danno da Furto totale senza ritrovamento dell'Autoveicolo, la Società rimborsa: a) le spese sostenute per l'immatricolazione di un nuovo Autoveicolo acquistato presso il Concessionario; b) le spese sostenute per ottenere l'annotazione della perdita di possesso sul certificato cronologico e sul certificato di proprietà; nonché c) le spese per la procura a vendere a favore della Società.

L'Aderente viene indennizzato entro i limiti previsti dalle Condizioni di assicurazione.

Spese di parcheggio e custodia, sostenute per il parcheggio o la custodia dell'Autoveicolo disposti dall'Autorità in caso di ritrovamento a seguito di Furto totale.

L'Aderente viene indennizzato entro i limiti previsti dalle Condizioni di assicurazione.

Spese per il rifacimento delle chiavi dell'Autoveicolo sostenute in conseguenza di smarrimento o sottrazione delle stesse (sono parificati alle chiavi i congegni elettronici di apertura e chiusura delle portiere).

L'Aderente viene indennizzato entro i limiti previsti dalle Condizioni di assicurazione.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Garanzia Furto con Installazione di Antifurto satellitare

La società presta la garanzia furto alla condizione che l'impianto sia effettivamente installato sull'Autoveicolo, che lo stesso sia attivato in caso di Autoveicolo incustodito e che l'abbonamento alla Centrale Operativa sia attivo.
La presenza di uno degli antifurti, determina uno sconto del

	premio assicurativo rispetto alla tariffa base. Lo sconto non si applica alla Zona 1 dove l'installazione dell'Antifurto è obbligatoria.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
N/A	

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	Per singole garanzie non sono assicurati: ROTTURA CRISTALLI: E' esclusa la fanaleria e specchi retrovisori. RIPRISTINO DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA: L'Assicurazione non opera se il danno non è conseguente ad incidente stradale. EVENTI NATURALI: L'Assicurazione non opera se gli eventi atmosferici non sono riscontrabili su una pluralità di enti e documentalmente dimostrabili.

 Ci sono limiti di copertura?
Ulteriori esclusioni: atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, invasione, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o radioattività o di inquinamento; Limitatamente alla garanzia ROTTURA CRISTALLI sono esclusi i danni: • conseguenti a Furto o Rapina, consumati o tentati; • conseguenti ad eventi naturali o sociopolitici e atti vandalici o riconducibili alla Garanzia Kasko o Collisione • connessi ad operazioni di applicazione o rimozione di cristalli. Limitatamente alla garanzia EVENTI SOCIOPOLITICI E ATTI VANDALICI sono esclusi i danni: • riconducibili alla Garanzia Kasko e derivanti pertanto dalla circolazione del Veicolo. Limitatamente alle garanzie COLLISIONE e KASKO sono esclusi • i danni cagionati da cose o da animali trasportati sull'Autoveicolo; • cagionati da operazioni di carico e scarico; • subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione "fuori strada"; • alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) o ai rivestimenti interni dell'Autoveicolo e verificatisi non congiuntamente ad altro Danno indennizzabile. Limitatamente alla garanzia ASSISTENZA sono esclusi: • gli incidenti o guasti occasionati durante la circolazione fuoristrada; • le prestazioni o spese non autorizzate specificatamente dalla Centrale Operativa; • i danni verificatisi in conseguenza di impossibilità di utilizzo dell'Autoveicolo assicurato a causa di operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o di interventi sulla carrozzeria indipendenti dall'accadimento degli eventi assicurati con il presente contratto.

Sono presenti le seguenti Franchigie e Scoperti a carico dell'Aderente:

Garanzia con riparazione/riacquisto in un Centro convenzionato HYUNDAI/KIA	Zona	Scoperto e minimo
Furto / Incendio	1	10,00% minimo € 1.000
	2	0,00% minimo € 250
	3	0,00% minimo € 250
	4	0,00% minimo € 250
Eventi naturali* / Atti vandalici	1	10,00% minimo € 500
	2	10,00% minimo € 350
	3	10,00% minimo € 250
	4	10,00% minimo € 250
Cristalli	1	no franchigia
	2	no franchigia
	3	no franchigia
	4	no franchigia
Collisione	1	15,00% minimo € 1.000
	2	10,00% minimo € 600
	3	10,0% minimo € 500
	4	10,0% minimo € 500
Kasko	1	NA- non assicurabile
	2	10,00% minimo € 750
	3	10,00% minimo € 500
	4	10,00% minimo € 500

*Per i soli danni da **GRANDINE**, è previsto indennizzo in forma specifica con riparazione con tecnica a freddo o con tecnica mista presso i riparatori convenzionati con la Società: in tal caso non si applicheranno scoperti e/o franchigie.

Garanzia con riparazione/riacquisto <u>NON</u> in un Centro convenzionato HYUNDAI/KIA	Zona	Scoperto e minimo
Furto / Incendio	1	25,00% minimo € 2.000
	2	15,00% minimo € 1.000
	3	15,00% minimo € 500
	4	15,00% minimo € 500
Eventi naturali / Atti vandalici	1	25,00% minimo € 2.000
	2	15,00% minimo € 1.000
	3	15,00% minimo € 500
	4	15,00% minimo € 500
Cristalli	1	Franchigia € 200
	2	Franchigia € 100
	3	Franchigia € 100
	4	Franchigia € 100
Collisione	1	25,00% minimo € 2.000
	2	15,00% minimo € 1.000
	3	15,00% minimo € 750
	4	15,00% minimo € 750
Kasko	1	NA- non assicurabile
	2	15,00% minimo € 1.000
	3	15,00% minimo € 750
	4	15,00% minimo € 750

Gli scoperti e le franchigie per le diverse garanzie sono differenti per provincie raggruppate per le seguenti zone:

Zona	Provincia di Residenza dell'Aderente o locatario in caso di leasing
1	Caserta, Catania, Puglia (esclusa Lecce e provincia), Napoli, Reggio Calabria, Salerno.
2	Avellino, Benevento, Cosenza, Catanzaro, Crotone, Lecce, Latina, Milano, Matera, Potenza, Roma, Torino, Vibo Valentia.
3	Ascoli Piceno, Aquila, Asti, Bergamo, Brescia, Cagliari, Chieti, Carbonia Iglesias, Sulcis Iglesiente, Cremona, Ferrara, Genova, Imperia, Isernia, La Spezia, Lodi, Medio Campidano, Monza e Brianza, Messina, Ogliastro, Palermo, Pescara, Pavia, Repubblica di San Marino, Siracusa, Sud Sardegna, Trapani.
4	Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Biella, Belluno, Bologna, Bolzano, Campobasso, Caltanissetta, Cuneo, Como, Enna, Firenze, Fermo, Forlì Cesena, Frosinone, Gorizia, Grosseto, Lecco, Livorno, Lucca, Macerata, Mantova, Massa e Carrara, Modena, Novara, Nuoro, Oristano, Olbia Tempio, Nord Est Sardegna, Piacenza, Padova, Perugia, Pisa, Pordenone, Prato, Parma, Pistoia, Pesaro e Urbino, Ragusa, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Siena, Sondrio, Sassari, Savona, Teramo, Terni, Trento, Trentino, Trieste, Treviso, Udine, Varese, Verbania, Vercelli, Venezia, Verona, Vicenza, Viterbo.

COLLISIONE e KASKO:

Se il Conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza, qualora il tasso rilevato sia pari o superiore al doppio del limite previsto dalla normativa vigente oppure si rifiuti di sottoporsi al relativo test, o sia sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, si applica un ulteriore Scoperto del 10% da aggiungersi allo Scoperto eventualmente già previsto in Polizza e con il minimo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

CRISTALLI:

In caso di riparazione in un Centro convenzionato HYUNDAI/KIA: Nessuna Franchigia;

In caso di riparazione NON in un Centro convenzionato HYUNDAI/KIA: Franchigia di € 100,00 o € 200,00.

FURTO TOTALE:

- In caso di Furto totale per il quale emerga l'assenza di una o più chiavi del veicolo, sarà applicato un ulteriore scoperto del 25% sul danno liquidato a termini di polizza.
- Relativamente agli Autoveicoli dotati dei sistemi di antifurto satellitare, la Società presta la Garanzia Furto alla condizione che l'impianto sia effettivamente installato sull'Autoveicolo, che lo stesso sia attivato in caso di Autoveicolo incustodito e che l'abbonamento alla centrale operativa sia attivo. Quando, per qualsiasi motivo, non è operante una delle suddette condizioni, la Società effettuerà il pagamento dell'Indennizzo con uno Scoperto del 35% che si aggiunge agli altri scoperti eventualmente applicabili per lo stesso Sinistro.
- Per la zona territoriale 1, l'installazione del sistema di antifurto satellitare è obbligatoria.

DEGRADO – DEPREZZAMENTO:

DANNO TOTALE:

In caso di Danno totale con riacquisto, entro 6 mesi dal Sinistro, sempre presso la rete convenzionata con HCBE, di un nuovo veicolo con finanziamento HCBE, la Società calcola l'indennizzo in misura **pari al Valore Assicurato**.

- Se il Sinistro si verifica nei primi 48 mesi dalla data di prima immatricolazione, o in caso di Veicolo d'occasione, dalla data di voltura, per le Zone 2, 3 e 4 in relazione ai Pack Base, Classic e Top (Classic + Collisione);
- Se il Sinistro si verifica nei primi 24 mesi dalla data di prima immatricolazione, o, in caso di Veicolo d'occasione, dalla data di voltura, per le Zone 2, 3 e 4 in relazione al Pack Gold (Classic + Kasko) ma limitatamente alla garanzia Kasko dello stesso; per le restanti garanzie del Pack si applicano le condizioni di cui al punto precedente ovvero 48 mesi;
- Se il Sinistro si verifica nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, o, in caso di Veicolo d'occasione, dalla data di voltura, per la Zona 1 in relazione ai Pack Base, Classic e Top (Classic + Collisione).

Se il Sinistro si verifica **oltre i termini sopra indicati**, la liquidazione del Danno sarà effettuata sulla base del Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro ovvero quello riportato su Eurotax Giallo.

Restano applicabili gli eventuali scoperti previsti.

DANNO PARZIALE:

Nel caso di Danno parziale, il danno è determinato in base al costo delle riparazioni tenuto conto del Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro. Per Danni parziali si intendono i danni subiti dal Veicolo che non superino il 70% del Valore Commerciale al momento del Sinistro.

Relativamente alle parti riparabili, sono indennizzate, mediante presentazione di fattura, le spese necessarie per la riparazione, al netto degli scoperti previsti dalle condizioni di assicurazione.

La liquidazione del Danno non può mai, comunque, essere superiore al valore di fattura.

In caso di danno da grandine e' previsto indennizzo in forma specifica presso i riparatori convenzionati.

Non si terrà conto del degrado qualora, dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, non siano trascorsi i seguenti termini:

1. Auto NUOVE ed USATE con riparazione effettuata presso un Centro Convenzionato HYUNDAI/KIA:

a. 6 (sei) mesi per le batterie e i pneumatici;

b. 5 (cinque) anni per tutte le altre parti sostituite.

Per quanto riguarda i Veicoli usati il termine di 6 mesi di cui al punto 1.a decorre dalla data di attivazione della Polizza. Per la quantificazione del Risarcimento delle suddette parti successivamente ai periodi sopra indicati, la Società terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal Veicolo prendendo come riferimento la quotazione di Eurotax Giallo al momento del Sinistro.

2. Auto NUOVE ed USATE con riparazione NON effettuata presso un Centro Convenzionato HYUNDAI/KIA:

a. 6 (sei) mesi per le batterie e i pneumatici;

b. 12 (dodici) mesi per tutte le altre parti sostituite.

Per la quantificazione del Risarcimento delle suddette parti successivamente ai periodi sopra indicati, la Società terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal Veicolo prendendo come riferimento la quotazione di Eurotax Giallo al momento del Sinistro.

Relativamente ai punti 1 e 2 sopra indicati, per la quantificazione del Risarcimento delle suddette parti successivamente ai periodi sopra indicati si terrà conto della loro vetustà applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal Veicolo prendendo come riferimento la quotazione di Eurotax Giallo al momento del Sinistro.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro:

In caso di sinistro l'Aderente entro 3 giorni deve fornire denuncia scritta al Centro Assistenza Clienti Double S Services – Via Mazzini, 3 - 07100 Sassari (tel.: +39 079.274.332; e-mail: sinistrihcb@doubleinsurance.com) fornendo precisazioni riguardanti la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova il Veicolo. (Questo servizio è prestato tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle 9.00 alle ore 12.30 e dalle 15.00 alle ore 17.30).

IN CASO DI DANNO TOTALE, l'Assicurato/Aderente deve inviare entro 5 giorni quanto segue:

1. originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti per i casi in cui è prescritta;
2. copia della fattura di acquisto del Veicolo assicurato;
3. copia della carta di circolazione o del foglio di via, se disponibili;
4. tutte le chiavi di dotazione originale del Veicolo;
5. copia del codice fiscale e di un documento in corso di validità;

L'originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti deve essere inviato anche in caso di Danno parziale.

In caso di sinistro verificatosi all'estero, l'Assicurato/Aderente deve presentare la denuncia all'Autorità locale e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le Autorità italiane competenti.

IN CASO DI RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO, l'Assicurato/Aderente deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti Double S Services appena ne abbia avuto notizia e provvedere all'invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti.

	L'Assicurato/Aderente è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà del Veicolo mettendo a disposizione della Società i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. <u>IN CASO DI DANNO PARZIALE</u>, l'Assicurato/Aderente non deve provvedere a far riparare il Veicolo prima che il Danno sia stato accertato dalla Società, salvo le riparazioni di prima urgenza. Limitatamente alle seguenti garanzie l'Aderente deve consegnare la seguente documentazione: 1. <u>Rispristino dei dispositivi di sicurezza:</u> - fattura a seguito di avvenuta riparazione. 2. <u>Furto con installazione di antifurto satellitare:</u> - copia del contratto di installazione - dichiarazione che attesti che l'antifurto era attivo al momento del sinistro. 3. <u>Eventi naturali:</u> - gli eventi atmosferici devono essere documentalmente dimostrabili. <u>Assistenza diretta / in convenzione:</u> L'Assicurato ha la facoltà di rivolgersi ai centri convenzionati al fine di usufruire di riduzioni di scoperti e/o franchigie. Il Centro Convenzionato è il Concessionario, la filiale o l'officina/carrozzeria autorizzata dalla rete HYUNDAI/KIA . E' quindi opportuno, prima di effettuare la riparazione, contattare il Centro Assistenza Clienti Double S Services per avere l'indicazione del riparatore convenzionato più vicino. <u>Gestione da parte di altre imprese:</u> Limitatamente alla GARANZIA ASSISTENZA, l'Aderente deve richiedere le prestazioni di assistenza telefonicamente nel momento in cui si verifica il sinistro o quando ne ha conoscenza, direttamente alla Centrale Operativa della società IMA SERVIZI S.C.A.R.L. in funzione 24 ore su 24, telefonando al numero verde 800 684616 dall'Italia, tel. +39 02 24128 436 dall'estero– fax +39 02/24128245. Alla Centrale Operativa l'Aderente deve comunicare con precisione, oltre agli estremi del Sinistro, il numero di Polizza 7 300 517, i propri dati identificativi, il numero di targa del Veicolo. La Centrale Operativa potrà richiedere all'Aderente ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria per l'erogazione della prestazione di assistenza. In ogni caso è necessario inviare alla Centrale Operativa gli originali dei giustificativi, delle fatture e delle ricevute di spesa. Qualora l'Aderente non abbia preso contatti per qualsiasi motivo con la Centrale Operativa, la Società non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non fornite direttamente o non espressamente autorizzate dalla Centrale stessa. <u>Prescrizione:</u> i diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, del Codice Civile.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della Copertura, ai sensi degli artt. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile.
Obblighi dell'Impresa	Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 15 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro.



Quando e come devo pagare?

Premio	Il premio corrisposto dall'Aderente è comprensivo di imposta. Il Premio non è frazionabile e viene corrisposto in un'unica soluzione all'inizio dell'Assicurazione e a saldo anticipato dell'intero periodo di validità delle coperture assicurative ed è versato alla Società da HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GmbH Italy in nome e per conto dell'Aderente mediante bonifico.
---------------	---

	In caso di adesione al programma assicurativo CAMPAGNA HYUNDAI offerto a proprie spese da HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GmbH Italy, il Premio è corrisposto alla Società da HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GmbH Italy in un'unica soluzione e a saldo anticipato dell'intero periodo di validità delle coperture assicurative; e ciò senza alcun onere o costo a carico dell'Aderente. In caso di adesione al programma assicurativo CAMPAGNA HYUNDAI offerto a proprie spese da HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GmbH Italy con contestuale estensione/integrazione delle garanzie con pagamento a carico dell'Aderente, il Premio, corrisposto in un'unica soluzione e a saldo anticipato dell'intero periodo di validità delle coperture assicurative, sarà versato alla Società da HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GmbH Italy in nome e per conto dell'Aderente e sarà finanziato a quest'ultimo per la sola parte oggetto di estensione/integrazione delle garanzie.
Rimborso	L'Aderente/Assicurato ha diritto al rimborso del premio nei seguenti casi: - Ripensamento dell'Aderente, la Società rimborserà il premio versato al netto degli oneri di legge; - Recesso per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. Ivass n. 40/2018 la Società rimborserà all'Aderente, al netto degli oneri fiscali e delle spese, la quota di premio proporzionata ai giorni in cui le coperture sono state attive. - Recesso per Sinistro, la Società tiene a disposizione dell'Aderente la parte di Premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. - Estinzione anticipata del finanziamento/locazione finanziaria. Qualora l'Aderente abbia richiesto la cessazione del contratto la Società rimborsa dal mese successivo il premio netto residuo in funzione degli anni e delle frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura, fatto salvo il caso di estinzione del finanziamento a seguito di Danno totale coperto da polizza per cui il rimborso è calcolato in funzione degli anni mancanti alla scadenza della copertura. - Vendita o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, cessazione della circolazione del veicolo assicurato: si determina la cessazione del rischio. La Società rimborsa dal mese successivo il premio netto residuo in funzione degli anni e delle frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura. - Estinzione anticipata per danno totale (a seguito di Furto). La società rimborsa dall'anno successivo il premio netto residuo in funzione degli anni mancanti alla scadenza della copertura. Per tutti gli altri casi di danno totale dovuto da Sinistro, la Società rimborsa dall'anno successivo il premio netto residuo in funzione degli anni mancanti alla scadenza della copertura. - In caso di adesione al programma assicurativo CAMPAGNA HYUNDAI il premio è integralmente pagato da HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GmbH Italy senza alcun costo o onere a carico dell'Aderente; pertanto, la restituzione del Premio andrà a vantaggio di HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GmbH Italy , fatto salvo il diritto dell'Aderente in ordine al rimborso premio relativo alle estensioni di pagamento pattuite.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	La copertura decorre dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione o dalla data di consegna del veicolo se successiva e sarà valida per tutta la durata prescelta dal Cliente che viene indicata sul Modulo di Adesione. La copertura può durare al massimo 90 mesi. Per la sua prosecuzione è necessario stipulare una nuova copertura. Il contratto non prevede tacito rinnovo Non ci sono periodi di carenza delle coperture
--------	---

Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.
--------------------	--



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	- Per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. IVASS 40/2018 l'Aderente ha diritto di recedere dal contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla Società entro 30 giorni decorrenti dal pagamento del premio assicurativo. - L'Aderente ha diritto di recedere entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza (art. 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012 convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27) e ha diritto nel caso in cui il premio sia stato finanziato, alla corrispondente riduzione della rata, al netto dell'eventuale parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese effettivamente sostenute dall'impresa per l'emissione del contratto indicate nella documentazione assicurativa. La facoltà di recesso non potrà essere esercitata qualora nel periodo compreso tra la data di effetto e la data di ricezione della raccomandata sia avvenuto un sinistro risarcibile a termini di polizza.
Risoluzione	- Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, l'Aderente e la Società hanno la facoltà di far cessare la Garanzia mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni. - Estinzione anticipata del finanziamento: in tutti i casi di estinzione anticipata del contratto di finanziamento richiesta dall'Assicurato, la copertura assicurativa resterà attiva salvo espressa richiesta di cessazione dell'Assicurato stesso tramite comunicazione scritta alla Compagnia attraverso l'invio di una comunicazione a infohcbe@doublesinsurance.com entro e non oltre 10 giorni dalla data di estinzione anticipata del finanziamento medesimo fatto salvo il caso di estinzione del finanziamento a seguito di Danno totale coperto da polizza per cui si applica la procedura per estinzione anticipata per danno totale. - Vendita o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, cessazione della circolazione del veicolo assicurato: si determina la cessazione del rischio. In questo caso è necessario: 1) informare dell'evento la Società con comunicazione scritta, allegando copia del modulo di adesione; 2) consegnare – unitamente alla predetta comunicazione – la documentazione utile a provare l'evento che determina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell'atto di vendita del veicolo). Il contratto è risolto dalla data di consegna dei predetti documenti, ovvero dal giorno successivo alla data di denuncia in caso di furto del veicolo. Per tutti i predetti casi di risoluzione anticipata delle coperture assicurative, la comunicazione scritta richiesta deve: • essere formalizzata a mezzo raccomandata a.r. inviata a Double S Services, Via Mazzini, 3, 07100 Sassari (SS), all'attenzione Centro Assistenza Clienti Covéa. • o tramite mail all'indirizzo: infohcbe@doublesinsurance.com - Estinzione anticipata per danno totale (anche in caso di perdita totale del veicolo in caso di furto) determina la cessazione dell'assicurazione.



A chi è rivolto questo prodotto?

La persona fisica o giuridica che ha sottoscritto un finanziamento con HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GmbH Italy e che sia Proprietario (ovvero l'intestatario al PRA o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di

proprietà) o Utilizzatore (in caso di veicolo in leasing) di un veicolo:

- nuovo di marca HYUNDAI/KIA di prima immatricolazione;
- usati di altre marche con data di prima immatricolazione non superiore a 10 anni e che siano vendute come usato garantito;

Il valore assicurato è quello riportato in fattura d'acquisto. Il massimo valore assicurabile per ogni autoveicolo è € 120.000,00.

Il valore assicurato può essere superiore, solo in caso di autorizzazione scritta della Società.



Quali costi devo sostenere?

- costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dall'Intermediario è pari al 56 % del premio imponibile pagato dal cliente, mentre le spese di gestione sono in media pari al 2,5 %.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

Se L'Aderente/Assicurato intende sporgere un reclamo riguardante il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devi fare riferimento ai seguenti recapiti:

Centro Assistenza Double S Services srl, Via Mazzini, 3 - 07100 Sassari – Tel.: **+39 079.274.332** attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.30; email: sinistrihcbe@doublesinsurance.com.

La Società risponderà entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

All'IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it

oppure

all'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Direction du Contrôle des Pratiques Commerciales – 4 place de Budapest - 75436 Paris cedex 09, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET e, in ogni caso, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Mediazione

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).

Negoziazione assistita

Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Arbitrato. È facoltà dell'Aderente/Assicurato ricorrere ad un arbitrato per risolvere controversie aventi ad oggetto la determinazione dell'ammontare del danno.

La determinazione dell'ammontare del Danno ha luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato.

I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale l'Assicurato, ovvero da quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

I Periti devono:

1. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'Assicurazione;
2. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
4. procedere alla stima del danno e alla valutazione dell'Indennizzo sulla base delle norme

	contrattuali. 5. I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4) sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico della Società e dell'Aderente in parti uguali. Risoluzioni delle liti transfrontaliere. L'Aderente può presentare reclamo all'Ivass chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile all'IVASS
--	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME *INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

SOMMARIO

GLOSSARIO	6
2. VEICOLI ASSICURABILI E DECORRENZA DELLA GARANZIA	6
4. DESCRIZIONE DELLE SINGOLE GARANZIE	7
5. PRESTAZIONI DI ASSISTENZA	9
6. VINCOLO A FAVORE DI HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GMBH Italy	11
7. DANNI ESCLUSI	12
8. SCOPERTI e FRANCHIGIE	12
9. COME SI DETERMINA IL PREMIO	14
10. A CHI RIVOLGERSI	14
11. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO/ADERENTE	15
12. LIQUIDAZIONE DEL DANNO	16
13. RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO	17
14. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	17

GLOSSARIO

(Qualora i seguenti termini ricorrano nel testo di Polizza verranno riportati con iniziali maiuscole)

Animali selvatici: animali che vivono liberi sul territorio (ad esempio daini, cinghiali, lupi, volpi ecc.), ad esclusione di cani e gatti randagi.

Antifurto Satellitare/Antifurto: dispositivo installato in modo permanente sul veicolo che in caso di furto ne permette la geolocalizzazione tramite centrale operativa di supporto. Si equipara al localizzatore satellitare anche il localizzatore a radiofrequenza.

Assicurato/Aderente: La persona fisica o giuridica che ha sottoscritto un finanziamento erogato dal Contraente per l'acquisto di un veicolo e che ha sottoscritto il Modulo di adesione ed il cui interesse è protetto dall'Assicurazione. In caso di locazione finanziaria (leasing) è l'Utilizzatore del veicolo.

Assicurazione: Il contratto di assicurazione ovvero la Polizza collettiva n. 7 300 517.

Centrale operativa: (per il Servizio Assistenza in Viaggio) è la struttura costituita da personale tecnico e medico, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, per incarico di quest'ultima provvede al contatto telefonico con l'Aderente e organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza previste qui di seguito.

Centro Assistenza Clienti: Double S Services srl, con sede legale in Via Mazzini, 3, 07100 Sassari (SS), capitale sociale di € 10.000, 00 i.v. codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Sassari 02888100902, Partita IVA 02888100902

Centro convenzionato: Il Concessionario, la filiale o l'officina/carrozzeria autorizzata della Rete HYUNDAI/KIA.

Concessionario: La persona fisica o giuridica autorizzata alla vendita di prodotti HYUNDAI/KIA.

Conducente: La persona fisica che è alla guida del veicolo assicurato con il consenso del Proprietario o dell'Utilizzatore.

Contraente o HCBE: HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GmbH - Italy, Corso Massimo d'Azeglio, 33/E, 10126 Torino che stipula l'Assicurazione. Trattasi del soggetto iscritto all'Elenco degli Intermediari dell'Unione Europea, annesso al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), con numero UE00011544, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Danno totale: Il danno d'importo uguale o superiore al 70% del valore del Veicolo al momento del Sinistro.

Danno previsto dal contratto: un evento dannoso per il quale la Società presta la Garanzia assicurativa.

Esplosione: Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

Franchigia: La parte dell'ammontare del danno, espressa in cifra assoluta, che resta a carico dell'Aderente. Laddove la Franchigia è prestata nella forma relativa, si intendono coprire i danni, in misura integrale senza applicazione di Franchigia, solo quando gli stessi superano l'ammontare della stessa Franchigia relativa.

Furto: L'impossessamento di cose mobili altrui con sottrazione a chi le detiene. Sono parificati ai danni da Furto o da Rapina i danni arrecati al Veicolo nel tentativo di commettere il Furto o la Rapina, nonché quelli al Veicolo rubato, in conseguenza della sua circolazione abusiva.

Garanzia: La prestazione dovuta in caso di Sinistro. Relativamente all'Assistenza in Viaggio: la prestazione di Assistenza fornita tramite la Centrale Operativa.

Guasto: il danno subito dal Veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali. Sono equiparati al Guasto la mancanza o l'errore di carburante.

Incendio: La combustione, con fiamma che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

Incidente: l'evento occorso al Veicolo, fermo o in movimento, dal quale derivino danni al Veicolo stesso.

Indennizzo / Risarcimento: La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

Intermediario: HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GmbH – Italy, in seguito e nel contratto indicato come HCBE. Trattasi del soggetto iscritto all'elenco degli intermediari dell'Unione Europea annesso al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), con n. UE00011544, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Limite di Risarcimento (o massimale): La somma massima con la quale può essere risarcito il Danno.

Modulo di Adesione: Il documento che riporta: Nome Cognome/Ragione Sociale; Codice Fiscale/Partita Iva; la formula prescelta; il Premio di assicurazione; la sottoscrizione dell'Aderente.

Parti: Il Contraente, l'Assicurato/Aderente e la Società.

Polizza: I documenti che comprovano il contratto di assicurazione, costituiti dal Documento Informativo Precontrattuale, dal Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo e dalle Condizioni di Assicurazione emessi in applicazione alla Polizza collettiva n.

7 300 517 stipulata con la Società, le cui condizioni sono contenute nel presente Set Informativo.

Premio: La somma dovuta alla Società.

Proprietario del Veicolo: L'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Rapina: La sottrazione alla persona che le detiene di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia

Relitto: Il Veicolo con danni pari o superiori al 70% del valore dell'Autoveicolo al momento del Sinistro.

Residenza: Il luogo in cui il Proprietario del Veicolo o l'Assicurato/Aderente ha stabilito la Residenza anagrafica o la sede legale.

Scoperto: La parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che resta a carico dell'Assicurato/Aderente.

Scoppio: Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad Esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati Scoppio.

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società: MMA IARD S.A. (Delegataria) e MMA IARD Assurances Mutuelles, compagnie del Gruppo MMA che assumono il rischio in coassicurazione, e per quanto riguarda il servizio assistenza la Società IMA Servizi S.c.a.r.l.

Tecnica a freddo (altrimenti detta tecnica con tirabolli): tecnica di riparazione dei danni causati dalla grandine effettuata tramite utilizzo di appositi strumenti che consentono di raddrizzare le ammaccature senza la necessità di verniciare le parti riparate.

Tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea della Società e dell'Assicurato, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette Parti.

Tecnica Mista: tecnica di riparazione dei danni causati dalla grandine effettuata utilizzando sia tecnica a freddo che tecnica a caldo.

Utilizzatore: la persona fisica o giuridica che ha stipulato con il Contraente un contratto di locazione finanziaria (leasing) con facoltà di acquisto.

Valore a nuovo: Garanzia in base alla quale in caso di perdita totale del veicolo l'indennizzo liquidabile non terrà conto della diminuzione di valore dovuta all'uso o trascorrere del tempo.

Valore Assicurato: Il prezzo di acquisto del Veicolo indicato in fattura.

Valore Commerciale: E' il valore del Veicolo riportato su Eurotax Giallo.

Veicolo/Autoveicolo: autovettura o autocarro fino a 35 quintali, con targa italiana, destinato a circolare conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada. Si considerano parte integrante del veicolo le targhe, la ruota di scorta, gli attrezzi di dotazione e gli optional/accessori incorporati o fissi (compresi i fonoaudiovisivi e l'impianto antifurto) installati direttamente dalla Casa Costruttrice o dal Concessionario, purché dettagliatamente esposti nella fattura di acquisto.

Veicolo/Autoveicolo d'occasione: Autoveicolo o autocarro fino a 35 quintali con targa italiana acquistato usato.

PROGRAMMA
Protezione Auto
ASSICURAZIONE contro i danni agli Autoveicoli
per HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GmbH - Italy
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Polizza collettiva n. 7 300 517

Condizioni relative al contratto e al Veicolo assicurato

1. CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- a. **La legge applicabile al contratto** è la Legge Italiana, ma le Parti hanno la facoltà di assoggettarlo a una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali. E' fatto salvo in ogni caso quanto disposto dall'art. 180 del Codice delle Assicurazioni Private. Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti in Italia.
- b. **I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni** a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
- c. **Polizza in nome proprio e per conto di chi spetta.** La Società e il Contraente si danno reciprocamente atto che la presente Polizza è stipulata ai sensi e per effetti dell'art. 1891 c.c. per conto e nell'interesse dei singoli clienti di HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GmbH Italy che vi aderiscano.
- d. **Salvo quanto diversamente previsto dalla Garanzia assistenza,** le garanzie prestate sono valide per i sinistri accaduti nei paesi in cui è valida la Carta internazionale di assicurazione (c.d. Carta Verde).
- e. **Le dichiarazioni inesatte o le reticenze** dell'Aderente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
- f. **Recesso dal contratto.**
-In caso di ripensamento, l'Aderente ha facoltà di recedere dal contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della Polizza. La Società rimborserà il Premio versato al netto degli oneri di legge.
-In caso di durata poliennale della Polizza, l'Aderente ha facoltà di recedere dal contratto senza oneri dandone comunicazione alla Società con preavviso di 60 giorni prima della scadenza annuale. Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, l'Aderente e la Società hanno la facoltà di far cessare la Garanzia mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni. In tal caso, la Società tiene a disposizione dell'Aderente la parte di Premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.
L'Aderente potrà esercitare il diritto di recesso inviando comunicazione alla Società all'indirizzo mail infohcbe@doublesinsuranc.com o a mezzo Raccomandata AR, al seguente indirizzo: Spettabile Double S Services, Via Mazzini, 3 - 07100 Sassari (SS), all'attenzione Centro Assistenza Clienti Covéa.
-Per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. Ivass n.40/2018, l'Aderente ha diritto di recedere dal contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla Società entro 30 giorni decorrenti dalla data di conclusione del contratto o, se successiva, dalla data di ricevimento delle condizioni contrattuali e delle informazioni precontrattuali previste per legge. In tal caso la Società rimborsa all'Aderente, al netto degli oneri fiscali e delle spese, la quota di Premio proporzionata ai giorni in cui le coperture sono state attive.
Le coperture assicurative previste dalla presente Polizza cesseranno dalle ore 24 del giorno di ricezione della raccomandata. Tale recesso non sarà efficace qualora nel periodo compreso tra la data di effetto del recesso e la data di ricezione della raccomandata sia avvenuto un Sinistro risarcibile a termini di Polizza.
- g. **Modalità per rendere operativa l'Assicurazione.** L'Aderente, dopo aver preso visione dell'Informativa precontrattuale e delle Condizioni Generali di Assicurazione e avere scelto il programma assicurativo, potrà aderire ad esso sottoscrivendo il Modulo di Adesione. Il Premio viene corrisposto in un'unica soluzione e a saldo anticipato dell'intero periodo di validità delle coperture assicurative ed è versato alla Società da HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GMBH Italy in nome e per conto dell'Aderente. Resta convenuto, in tal caso, che il Premio viene anticipato da HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GMBH Italy e finanziato all'Aderente

da HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GMBH Italy stessa.

In caso di adesione al programma assicurativo CAMPAGNA HYUNDAI Italy offerto a proprie spese da HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GMBH Italy, il Premio è corrisposto alla Società da HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GMBH Italy in un'unica soluzione e a saldo anticipato dell'intero periodo di validità delle coperture assicurative; e ciò senza alcun onere o costo a carico dell'Aderente.

In caso di adesione al programma assicurativo CAMPAGNA HYUNDAI offerto a proprie spese da HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GMBH Italy con contestuale estensione/integrazione delle garanzie con pagamento a carico dell'Aderente, il Premio, corrisposto in un'unica soluzione e a saldo anticipato dell'intero periodo di validità delle coperture assicurative, sarà versato alla Società da HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GMBH Italy in nome e per conto dell'Aderente e sarà finanziato a quest'ultimo per la sola parte oggetto di estensione/integrazione delle garanzie.

h. Durata del contratto. L'Assicurazione avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione del Modulo di adesione o dalla data di consegna del veicolo se successiva e sarà valida per tutta la durata prescelta dal cliente che viene indicata sul Modulo di Adesione. L'Assicurazione può durare al massimo 90 mesi. L'Assicurazione si intenderà altresì risolta contestualmente alla perdita totale e definitiva del Veicolo assicurato.

i. Cessazione dell'Assicurazione. La risoluzione anticipata delle coperture assicurative è prevista nei seguenti casi:

a) estinzione anticipata del finanziamento: in tutti i casi di estinzione anticipata del contratto di finanziamento richiesta dall'Assicurato, **la copertura assicurativa resterà attiva salvo espressa richiesta di cessazione dell'Assicurato stesso** tramite comunicazione scritta alla Compagnia attraverso l'invio di una comunicazione a infohcbe@doublesinsurance.com entro e non oltre 10 giorni dalla data di estinzione anticipata del finanziamento medesimo, fatto salvo il caso di estinzione del finanziamento a seguito di Danno totale coperto da polizza per cui si applicano le procedure di cui ai punti c) e d). La Società rimborsa dal mese successivo il Premio netto residuo in funzione degli anni e delle frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura **fatto salvo il caso di estinzione del finanziamento a seguito di Danno totale coperto da polizza per cui si applicano le modalità di calcolo di cui ai punti c) e d).**

b) vendita o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, Furto, cessazione della circolazione del Veicolo assicurato: si determina la cessazione del rischio.

In questo caso è necessario:

- informare dell'evento la Società con comunicazione scritta, allegando copia del Modulo di adesione;
- consegnare – unitamente alla predetta comunicazione - la documentazione utile a provare l'evento che determina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell'atto di vendita del Veicolo).

Il contratto è risolto dalla data di consegna dei predetti documenti, ovvero dal giorno successivo alla data di denuncia nel caso di Furto del Veicolo.

La Società rimborsa dal mese successivo, ad eccezione dei punti c) e d) seguenti, il Premio netto residuo in funzione degli anni e delle frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura.

Per tutti i predetti casi di risoluzione anticipata delle coperture assicurative, la comunicazione scritta richiesta deve:

- essere formalizzata a mezzo raccomandata a.r. inviata a Double S Services, Via Mazzini, 3, 07100 Sassari (SS), all'attenzione Centro Assistenza Clienti Covéa
- o tramite mail a infohcbe@doublesinsurance.com.

c) estinzione anticipata per Danno Totale (a seguito di Furto): la Società rimborsa dall'anno successivo il Premio netto residuo in funzione degli anni mancanti alla scadenza della copertura.

d) per tutti gli altri casi di Danno totale a seguito di Sinistro coperto dalla polizza, la Società rimborsa dall'anno successivo il Premio netto residuo in funzione degli anni mancanti alla scadenza della copertura.

Come previsto dal precedente *articolo 1.g delle Condizioni di assicurazione*, in caso di adesione al programma assicurativo CAMPAGNA HYUNDAI il Premio è integralmente pagato da HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GMBH Italy senza alcun costo o onere a carico dell'Aderente; pertanto, la restituzione del Premio andrà a vantaggio di HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GMBH Italy, fatto salvo il diritto dell'Aderente in ordine al rimborso Premio relativo alle estensioni di pagamento pattuite così come previsto dal presente articolo delle Condizioni di assicurazione.

j. Aggravamento o diminuzione del rischio. Il Proprietario e l'Utilizzatore si impegnano a comunicare alla Compagnia ogni circostanza che produca una diminuzione o aggravamento del rischio successiva alla sottoscrizione della polizza, incluse le variazioni del luogo di Residenza o sede legale del Proprietario o dell'Utilizzatore del Veicolo. Fatti salvi gli altri diritti previsti dagli artt. 1897 e 1898 c.c., in caso di Sinistro verificatosi successivamente alla comunicazione di variazione del luogo di residenza o sede legale del Proprietario o dell'Utilizzatore, si applicheranno gli Scoperti e le Franchigie (di cui all'art.8) previsti per il luogo di Residenza o di sede al momento del Sinistro.

k. Le clausole che indicano decadenze, nullità, limitazioni della Garanzia, ovvero oneri a carico dell'Aderente, sono evidenziate in grassetto.

l. Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge, presenti e futuri, relativi al Premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico dell'Aderente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Le aliquote di imposta applicata al Premio si differenziano per tipologia di garanzia: Corpi Veicoli Terrestri 13,50%, di cui 1% al Fondo Nazionale Anti-Racket; Assistenza 10%.

m. Cessione del contratto di assicurazione

In caso di subentro di un nuovo Assicurato nel contratto di leasing, il Contraente deve comunicarlo alla Società, la quale provvede a predisporre la voltura del contratto di assicurazione. In tal caso, la copertura assicurativa proseguirà in capo al soggetto subentrante con decorrenza dalle ore 24.00 della data di subentro del contratto di leasing. In caso di aggravamento o diminuzione

del rischio, si applicheranno all'Assicurato gli scoperti e le franchigie di cui all'art. 8 delle Condizioni di Assicurazione e, la Società, tramite il Centro Assistenza Clienti Double S Services, provvederà a contattare l'Assicurato per regolare gli eventuali adeguamenti del Premio assicurativo, **fatti salvi i diritti di cui agli artt. 1897 e 1898 c.c.**

- n. Clausola di delega.** L'assicurazione è ripartita per quote tra le imprese MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles. MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles, coassicuratrici, agiscono solidalmente. Tutte le comunicazioni inerenti all'assicurazione, ivi comprese quelle inerenti al recesso ed ai reclami, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società MMA IARD S.A. designata quale coassicratrice delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla delegataria in nome e per conto dell'altra coassicratrice. Questa ultima sarà tenuta a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla delegataria per la gestione dell'assicurazione, l'istruzione delle prestazioni e la quantificazione del loro ammontare, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare consulenti (periti, medici, ecc.) in nome e per conto dell'altra coassicratrice. La delegataria è anche incaricata dall'altra coassicratrice dell'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dall'Aderente in dipendenza del contratto e della liquidazione dei sinistri.

L'assicurazione è ripartita in coassicurazione nelle rispettive quote:

MMA IARD SA (delegataria):	99,9 %
MMA IARD Assurances Mutuelles:	0,1 %

Le Società, in parziale deroga all'art. 1911 c.c., sono solidalmente responsabili.

2. VEICOLI ASSICURABILI E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Le prestazioni e le garanzie previste dal programma assicurativo HYUNDAI sono fornite esclusivamente per i veicoli acquistati tramite contratto finanziario stipulato con HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GMBH Italy. Sono assicurabili:

- autoveicoli con targa italiana di marca HYUNDAI / KIA di prima immatricolazione;
- autoveicoli con targa italiana di tutte le marche usate con data di prima immatricolazione non superiore a 10 anni e che siano vendute come usato garantito dal Centro convenzionato HYUNDAI/KIA.

Non sono assicurabili:

- i veicoli adibiti a taxi (autotassametri) i veicoli concessi a noleggio senza conducente, veicoli di trasporto a titolo oneroso ad uso commerciale, autoscuole, ambulanze;
- i veicoli muniti di targa estera, o di targa escursionista estero;
- i veicoli con valore di acquisto superiore a € 120.000,00, senza preventiva autorizzazione scritta della Società.

La copertura decorre dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione o dalla data di consegna del veicolo se successiva e sarà valida per tutta la durata prescelta dal Cliente che viene indicata sul Modulo di Adesione. La copertura può durare al massimo 90 mesi. Per la sua prosecuzione è necessario stipulare una nuova copertura.

Garanzie disponibili

3. GARANZIE DISPONIBILI

Le coperture assicurative offerte garantiscono i danni materiali e diretti, conseguenti alla perdita o il danneggiamento dell'Autoveicolo indicato sul Modulo di Adesione, causati dagli eventi di cui alle garanzie richiamate nel testo di Polizza **così definite:**

“Incendio”

Incendio, fulmine, Esplosione o Scoppio del carburante contenuto nell'Autoveicolo.

“**Furto o Rapina**”, consumato o tentato, compresi i danni subiti dall'Autoveicolo durante la circolazione dopo il Furto o Rapina. Sono compresi i danneggiamenti causati all'Autoveicolo dai ladri in occasione del Furto, o del tentativo di Furto, di cose non assicurate poste all'interno dell'Autoveicolo.

“Collisione”

Scontro con un altro Veicolo identificato verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

“Kasko”

Collisione con un altro Veicolo, urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento o uscita di strada verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

“Rottura Cristalli”

Rottura accidentale dei cristalli delimitanti l'abitacolo dell'Autoveicolo (esclusa fanaleria e specchi retrovisori), limitatamente al costo dei cristalli e alle spese sostenute per la loro riparazione o sostituzione con limiti di Indennizzo.

"Eventi naturali"

Bufere, tempeste, trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, frane, caduta di grandine, neve.

"Eventi sociopolitici e Atti vandalici"

Atti vandalici e dolosi in genere, intendendosi per tali anche le conseguenze di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio con esclusione dei danni riconducibili alla circolazione

"Garanzie Accessorie"

- Danni all'Autoveicolo a causa del trasporto di vittime della strada.

La Società rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni causati all'interno dell'Autoveicolo assicurato dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali dal luogo dell'Incidente al più vicino posto di Pronto Soccorso. **L'Aderente viene indennizzato sino ad un massimo di € 300,00 per Sinistro e anno assicurativo.**

- Lesioni subite dagli animali domestici trasportati.

La Società rimborsa le spese sostenute per curare, in caso di incidente da circolazione, gli animali domestici trasportati sul Veicolo. **L'indennizzo è corrisposto fino al limite massimo di € 260,00 per Sinistro e anno assicurativo.**

- Danni all'Autoveicolo a causa di urto contro animali selvatici.

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato a seguito di urto o collisione con animali selvatici avvenuto su strade asfaltate aperte al pubblico **sino ad un massimo di € 3.000,00 per Sinistro e anno assicurativo.** Sarà necessario fornire il verbale delle Autorità intervenute che provi l'accaduto e che accerti il nesso causale tra l'impatto con l'animale e i danni subiti dall'Autoveicolo.

- Perdita della tassa di proprietà non usufruita in conseguenza del Furto dell'Autoveicolo o della sua demolizione a seguito di Danno risarcibile. L'Indennizzo è corrisposto fino al limite massimo di € 260,00 per Sinistro e anno assicurativo.

- Ripristino dei dispositivi di sicurezza.

L'assicurazione è operante per il ripristino o la sostituzione, conseguenti a Incidente stradale e non altrimenti indennizzabili, delle cinture di sicurezza e degli airbag dell'Autoveicolo assicurato. Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato a riparazione avvenuta, dietro presentazione di fattura. **L'Indennizzo è pari ad un massimo di € 500,00 per Sinistro e anno assicurativo.**

- Spese di dissequestro sostenute per il dissequestro e la restituzione del Veicolo sequestrato dall'Autorità a seguito di incidente stradale. **L'Indennizzo è corrisposto fino al limite massimo di € 260,00 per Sinistro e anno assicurativo.**

- Spese di immatricolazione. Annotazione della perdita di possesso. Procura a vendere.

In caso di Danno da Furto totale senza ritrovamento dell'Autoveicolo, la Società rimborsa: a) le spese sostenute per l'immatricolazione di un nuovo Autoveicolo acquistato presso il Concessionario; b) le spese sostenute per ottenere l'annotazione della perdita di possesso sul certificato cronologico e sul certificato di proprietà; nonché c) le spese per la procura a vendere a favore della Società. **L'Indennizzo è corrisposto fino al limite massimo di € 420,00 per Sinistro e anno assicurativo.**

- Spese di parcheggio e custodia, sostenute per il parcheggio o la custodia dell'Autoveicolo disposti dall'Autorità in caso di ritrovamento a seguito di Furto totale.

L'Aderente viene indennizzato sino ad un massimo di € 250,00 per Sinistro e anno assicurativo.

- Spese per il rifacimento delle chiavi dell'Autoveicolo sostenute in conseguenza di smarrimento o sottrazione delle stesse (sono parificati alle chiavi i congegni elettronici di apertura e chiusura delle portiere).

L'Aderente viene indennizzato sino ad un massimo di € 300,00 per Sinistro e anno assicurativo.

"Garanzia Assistenza Auto"

Garantisce, anche all'estero, servizi di assistenza per la mobilità (veicolo), a seguito di Sinistro relativo ad evento coperto da una delle garanzie indicate nella Polizza.

L'Aderente potrà scegliere le combinazioni di garanzie esclusivamente in base ai seguenti programmi:

→ **A: PACK BASE*** = INCENDIO e FURTO TOTALE/PARZIALE, GARANZIE ACCESSORIE, ASSISTENZA.

→ **B: PACK CLASSIC*** = FORMULA BASE + ROTTURA CRISTALLI + EVENTI NATURALI, EVENTI SOCIOPOLITICI E ATTI VANDALICI.

→ **C: PACK TOP*** = FORMULA CLASSIC + COLLISIONE.

→ **D: PACK GOLD **** = FORMULA CLASSIC + KASKO

***Obbligatoria installazione Antifurto in caso di residenza o sede legale dell'Aderente in Zona 1**

****Pack non previsto per la Zona 1**

4. DESCRIZIONE DELLE SINGOLE GARANZIE

GARANZIE INCENDIO E FURTO

Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono e con gli scoperti di cui all'articolo 8 delle Condizioni di Assicurazione, ad indennizzare:

- I danni materiali e diretti subiti dal Veicolo a seguito di Incendio totale o parziale, Esplosione, Scoppio ed azione del fulmine;
- I danni materiali e diretti subiti dal Veicolo a seguito di Furto (consumato o tentato) e Rapina, compresi i Danni prodotti al Veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del Furto o Rapina del Veicolo stesso.

Sono comprese inoltre:

1) Circolazione non autorizzata

L'assicurazione vale anche per i danni subiti dal Veicolo durante la circolazione non autorizzata a seguito di Furto o Rapina purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.

2) Danni al veicolo conseguenti a Furto di cose non assicurate

La Società indennizza, secondo i criteri e nei limiti previsti nella Garanzia Furto, i danni subiti dal Veicolo a seguito di Furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso.

3) Ricorso terzi e rischio locativo

La Società tiene indenne l'Aderente delle somme, fino alla concorrenza di € 100.000,00 che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile a sensi di legge per danneggiamenti cagionati da Incendio, fulmine, Esplosione o Scoppio dell'Autoveicolo assicurato:

- a) a cose di terzi, quando l'evento dannoso si sia verificato mentre l'Autoveicolo non è in circolazione ai sensi del decreto legislativo 07 settembre 2005 n. 209;
- b) al locale condotto in locazione dall'Aderente.

Articolo 2 - Condizioni contrattuali vigenti in caso di installazione di antifurto satellitare.

Relativamente agli Autoveicoli dotati dei sistemi di antifurto sopra menzionati, la Società presta la Garanzia Furto alla condizione che l'impianto sia effettivamente installato sull'Autoveicolo, che lo stesso sia attivato in caso di Autoveicolo incustodito e che l'abbonamento alla centrale operativa sia attivo. Quando, per qualsiasi motivo, non è operante una delle suddette condizioni, la Società effettuerà il pagamento dell'Indennizzo con uno Scoperto del 35% che si aggiunge agli altri scoperti eventualmente applicabili per lo stesso Sinistro.

L'Aderente quindi dovrà fornire copia del contratto di installazione unitamente alla dichiarazione che attesti che l'antifurto era attivo al momento del Sinistro.

Per la zona territoriale 1 indicata negli articoli 8 e 9, l'installazione del sistema di antifurto satellitare è obbligatoria.

GARANZIE COLLISIONE E KASKO

Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione

A) GARANZIA COLLISIONE (Non concedibile in caso di presenza della Garanzia Kasko)

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato in conseguenza di collisione contro altro veicolo identificato, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private.

Se il Conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza, qualora il tasso rilevato sia pari o superiore al doppio del limite previsto dalla normativa vigente oppure si rifiuti di sottoporsi al relativo test, o sia sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, **si applica un ulteriore Scoperto del 10% da aggiungersi allo Scoperto eventualmente già previsto in Polizza e con il minimo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).**

B) GARANZIA KASKO (Non concedibile in caso di presenza della Garanzia Collisione)

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato in conseguenza di collisione contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private.

Se il Conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza, qualora il tasso rilevato sia pari o superiore al doppio del limite previsto dalla normativa vigente oppure si rifiuti di sottoporsi al relativo test, o sia sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, **si applica un ulteriore Scoperto del 10% da aggiungersi allo Scoperto eventualmente già previsto in Polizza e con il minimo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).**

Articolo 2 - Rinuncia al diritto di surrogazione

La Società rinuncia, nei confronti del Conducente autorizzato alla guida del Veicolo, dei trasportati e dei familiari dell'Assicurato, all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'articolo 1916 del codice civile.

Articolo 3 - Colpa grave

In deroga a quanto previsto dall'art. 7.1.c) (Danni Esclusi) delle Condizioni di assicurazione, le garanzie Kasko e Collisione sono attive anche in caso di colpa grave a carico del Conducente.

GARANZIA ROTTURA CRISTALLI

Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società, nei limiti sotto indicati, copre i danni subiti dai cristalli delimitanti l'abitacolo dell'Autoveicolo (esclusa fanaleria e specchi retrovisori). La Garanzia è limitata al costo dei cristalli e alle spese sostenute per la loro riparazione o sostituzione.

Articolo 2 – Massimali

Sono applicati per ogni sinistro i seguenti massimali per evento anno:

- riparazione in rete: € 1.000,00

- riparazione fuori rete: € 600,00.

GARANZIE EVENTI NATURALI, EVENTI SOCIOPOLITICI E ATTI VANDALICI

Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione

Eventi naturali

La Società, nei limiti sotto indicati e con gli scoperti di cui **articolo 8 delle Condizioni di assicurazione**, indennizza i danni materiali e diretti provocati da bufere, tempeste, trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, frane, caduta di grandine e neve **quando detti eventi atmosferici siano riscontrabili su una pluralità di enti e documentalmente dimostrabili**.

Eventi sociopolitici e atti vandalici

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici).

VALORE A NUOVO

In caso di Danno totale con riacquisto, entro 6 mesi dal Sinistro, sempre presso la rete convenzionata con HCBE, di un nuovo veicolo con finanziamento HCBE, la Società calcola l'indennizzo in misura **pari al Valore Assicurato**:

- Se il Sinistro si verifica nei primi 48 mesi dalla data di prima immatricolazione, o, in caso di Veicolo d'occasione, dalla data di voltura, per le Zone 2, 3 e 4 in relazione ai Pack Base, Classic e Top (Classic + Collisione);

- Se il Sinistro si verifica nei primi 24 mesi dalla data di prima immatricolazione, o, in caso di Veicolo d'occasione, dalla data di voltura, per le Zone 2, 3 e 4 in relazione al Pack Gold (Classic + Kasko) ma limitatamente alla garanzia Kasko dello stesso; per le restanti garanzie del Pack si applicano le condizioni di cui al punto precedente ovvero 48 mesi;

- Se il Sinistro si verifica nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, o, in caso di Veicolo d'occasione, dalla data di voltura, per la Zona 1 in relazione ai Pack Base, Classic e Top (Classic + Collisione).

Restano applicabili gli eventuali scoperti previsti all'art. 8.

La garanzia è operante nei limiti sopra indicati a decorrere dalla data di effetto della polizza.

5. PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

Le prestazioni che seguono devono essere richieste a IMA Servizi S.c.a.r.l., nei termini indicati all'art. 10 delle Condizioni di Assicurazione.

5.1. Prestazioni

Soccorso stradale e traino. Nel caso in cui l'Autoveicolo assicurato non sia in grado di procedere con i propri mezzi a seguito di Guasto, Incidente, o Danno previsto dal contratto la Centrale Operativa provvederà tenendo i costi a carico della Società (e senza franchigia) a fare effettuare sul posto piccoli interventi di urgenza, oppure organizzerà il traino dell'Autoveicolo stesso fino al Concessionario, qualora questo si trovi **nel raggio di 50 km dal luogo di fermo**. Oltre i 50 km, l'Autoveicolo verrà trainato fino al punto di assistenza della casa costruttrice più vicino. **L'Aderente può inoltre richiedere di essere trainato fino al Concessionario anche se a oltre 50 km, sostenendo le spese solo per i chilometri eccedenti e usufruendo di tariffe preferenziali.**

Recupero difficoltoso dell'Autoveicolo fuoriuscito dalla sede stradale. Nel caso in cui l'Autoveicolo assicurato a causa di uno degli eventi previsti al punto precedente sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa procura direttamente all'Aderente il mezzo di soccorso per riportare l'Autoveicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale tenendo a carico della Società il relativo costo **fino ad un massimo di € 260,00 per Sinistro**. **L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Aderente alle tariffe ufficiali correnti e la prestazione potrà essere fornita dalla Centrale Operativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento. Sono esclusi dalla prestazione e quindi restano a carico dell'Aderente i costi degli eventuali pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione.**

Auto in sostituzione. Qualora l'Autoveicolo assicurato risulti inutilizzabile per uno dei casi per i quali è prestata la Garanzia e se la riparazione richieda oltre 3 ore di manodopera o il tempo di immobilizzo del Veicolo superi le 24 ore, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell'Aderente presso una stazione di noleggio ad essa convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e gli orari

di apertura dell'azienda di autonoleggio e con le modalità applicate dalla stessa, un'autovettura di cilindrata compresa tra 1100 cc. e 1300 cc. **per un periodo massimo di:**

- a. **30 gg. consecutivi** in caso di Danno totale del Veicolo ed in caso di riacquisto di altro veicolo presso la rete
- b. **15 gg. consecutivi** in caso di Danno totale del Veicolo ed in caso di non riacquisto.
In caso di Furto totale del Veicolo assicurato deve essere prodotta alla Centrale Operativa la copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di polizia
- c. **15 gg. consecutivi** per danni parziali la cui riparazione viene eseguita presso la rete
- d. **5 gg. consecutivi** per danni parziali la cui riparazione non viene eseguita presso la rete.

L'auto in sostituzione sarà fornita a chilometraggio illimitato senza autista.

L'Aderente può indicare anche una seconda guida purché preventivamente segnalata al momento della richiesta dell'auto in sostituzione.

A carico dell'Aderente restano le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l'autovettura messa a disposizione. Previa autorizzazione della Centrale Operativa, l'Assicurato può trattenere l'autovettura oltre il limite di giorni previsto dall'assicurazione con costi a suo carico, ma usufruendo di tariffe preferenziali.

Invio pezzi di ricambio (operante solo all'estero). Qualora a seguito di Incidente, Guasto o danno previsto dal contratto, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento dell'Autoveicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperibili sul posto, la Centrale Operativa provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di autoveicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali. Al rientro dal viaggio **l'Aderente dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi e le spese doganali**, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Società.

Taxi per ritirare l'auto in sostituzione. La Centrale Operativa provvederà ad organizzare il tragitto in taxi dell'Aderente al luogo indicato dalla Centrale Operativa presso il quale viene organizzato il noleggio dell'Autoveicolo, tenendo i costi a carico della Società, **fino alla concorrenza di € 52,00.**

Spese di rientro o rimpatrio degli occupanti l'Autoveicolo. Nel caso in cui, in conseguenza di un Guasto, di Incidente o Danno previsto dal contratto occorra all'Autoveicolo assicurato, il tempo necessario per le riparazioni superi le 8 ore o il tempo di immobilizzo dell'Autoveicolo superi le 36 ore (se giacente in Italia) o 5 giorni (se giacente all'estero) certificati dalla Centrale Operativa oppure da un centro convenzionato con la Centrale Operativa ovvero in caso di Furto dell'Autoveicolo stesso purché sia fatta regolare denuncia presso le Autorità competenti, la Centrale Operativa provvederà a mettere a disposizione degli Assicurati occupanti l'Autoveicolo un biglietto di viaggio (biglietto di prima classe in treno, classe turistica in aereo, senza franchigia né limite di risarcimento) per permettere ad essi di raggiungere la propria abitazione o di proseguire il viaggio, fermo restando in questo caso che l'esposizione della Società non potrà essere superiore alle spese di rientro o rimpatrio degli Assicurati.

Recupero dell'Autoveicolo. Nel caso di un Incidente, di Danno previsto dal contratto o di un Guasto occorso all'Autoveicolo assicurato che determini il tempo di immobilizzo di cui al precedente punto, ovvero in caso di Furto dell'Autoveicolo stesso con successivo ritrovamento e qualora, nel frattempo, si fosse già provveduto al rientro o rimpatrio del o degli Assicurati, la Centrale Operativa provvederà a mettere a disposizione dell'Aderente, o di una persona da lui prescelta, un biglietto di viaggio (prima classe in treno, classe turistica in aereo, senza franchigia né limite di risarcimento) per recarsi sul luogo dove è stato riparato l'Autoveicolo per ricondurlo alla propria abitazione.

Viceversa, nel caso di ritrovamento dell'Autoveicolo assicurato successivo a Furto, **l'Aderente potrà richiedere alla Centrale Operativa che disponga la riconsegna dell'Autoveicolo alla propria Residenza o presso il Centro Convenzionato più vicino alla Residenza, purché ciò avvenga durante i due mesi successivi alla data del Furto e a condizione che l'Autoveicolo sia ancora di proprietà dell'Aderente.**

Il recupero avverrà utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati, tenendo i costi a carico della Società, così come quelli per le eventuali spese di rimessaggio, dalla data di richiesta di recupero inoltrata alla Centrale Operativa.

Rimpatrio dell'Autoveicolo dall'estero. Qualora a seguito di Incidente, di Danno previsto dal contratto o Guasto, l'Autoveicolo assicurato resti immobilizzato e ciò comporti un **tempo di riparazione superiore a 5 giorni**, la Centrale Operativa ne organizzerà il rimpatrio utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Aderente. Le spese relative al trasporto stesso, nonché quelle di giacenza all'estero dalla data di comunicazione del Sinistro alla Centrale Operativa sono a carico della Società, fino alla concorrenza del Valore Commerciale in Italia dell'Autoveicolo assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. **Sono a carico dell'Aderente i costi eventuali per diritti doganali, riparazioni e danni da Furto parziale verificatisi prima della presa in carico dell'Autoveicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.**

Invio di un'autoambulanza. Qualora, a seguito di Incidente stradale che abbia interessato l'Autoveicolo assicurato, i suoi occupanti necessitino di un trasferimento al più vicino posto di pronto soccorso, la Centrale Operativa provvede ad inviare un'autoambulanza, tenendo i costi a carico della Società, **fino ad una percorrenza massima di 200 Km. Sono esclusi i trasferimenti da una Struttura sanitaria ad un'altra.**

Rimpatrio sanitario (operante solo all'estero). Qualora, a seguito di Infortunio causato da Incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto l'Autoveicolo assicurato, le condizioni degli occupanti dell'Autoveicolo stesso, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Centrale Operativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il loro trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla loro Residenza, la Centrale Operativa organizza il rientro degli occupanti l'Autoveicolo assicurato con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dei pazienti:

- **aereo sanitario;**
- **aereo di linea classe economica** eventualmente in barella;
- **treno prima classe**, occorrendo, il vagone letto;
- **autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).**

Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa ed effettuato a spese della Società inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della stessa.

La Centrale Operativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui il Sinistro si sia verificato nei Paesi europei. **Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impediscono agli occupanti dell'Autoveicolo assicurato di proseguire il viaggio.**

Medico on-line. L'Aderente, mettendosi in comunicazione con il servizio medico della Centrale Operativa, potrà ricevere consigli ed indicazioni sui primi provvedimenti d'urgenza da adottare, a seguito di Infortunio o malattia. Non verranno fornite diagnosi o prescrizioni mediche.

Anticipo di denaro all'estero. Nel caso in cui l'Aderente debba far fronte ad un imprevisto esborso di denaro (in seguito ad un Guasto, un Incidente o Danno previsto dal contratto), la Centrale Operativa potrà fare pervenire sul posto detto importo a titolo di **prestito fino ad un massimo di € 2.600,00** a condizione che l'Aderente possa fornire adeguate garanzie bancarie o d'altro tipo per la restituzione dell'anticipo. **L'Aderente dovrà rimborsare l'importo anticipato entro tre mesi** dalla data di messa a disposizione.

Anticipo cauzione penale all'estero. La Centrale Operativa, in conseguenza di un Sinistro derivante dalla circolazione dell'Autoveicolo assicurato, provvederà, nel caso in cui venga richiesto dalle Autorità estere il versamento di una cauzione penale, a mettere a disposizione dell'Aderente l'importo della **cauzione fino a concorrenza di € 5.200,00**, a condizione che l'Aderente possa fornire adeguate garanzie bancarie o d'altro tipo per la restituzione dell'anticipo. **L'Aderente dovrà rimborsare l'importo anticipato entro tre mesi** dalla data di messa a disposizione.

Anticipo spese legali all'estero. La Centrale Operativa, in conseguenza di un Sinistro derivante dalla circolazione dell'Autoveicolo assicurato, provvederà ad anticipare le spese per gli onorari dei rappresentanti legali ai quali l'Assicurato potrà rivolgersi per la sua difesa in sede penale, **fino a concorrenza di € 1.100,00**, a condizione che l'Aderente possa fornire adeguate garanzie bancarie o d'altro tipo per la restituzione dell'anticipo. **L'Aderente dovrà rimborsare l'importo anticipato entro tre mesi** dalla data di messa a disposizione.

Interprete all'estero. Nel caso di fermo o arresto in seguito ad Incidente stradale, qualora l'Aderente si trovasse in difficoltà per problemi di lingua, la Centrale Operativa metterà a sua disposizione un interprete. La relativa spesa è a carico della Società **fino alla concorrenza di € 520,00.**

Autista a disposizione in Italia. Qualora l'Aderente non sia in condizioni di guidare l'Autoveicolo per malattia, Infortunio, oppure gli sia stata ritirata la patente e nessuno degli altri passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida, la Società, tramite la Centrale Operativa, mette a disposizione a proprie spese un autista per ricondurre l'Autoveicolo, con a bordo gli eventuali passeggeri nei limiti dei posti previsti dalla carta di circolazione, fino alla Residenza dell'Aderente secondo l'itinerario più breve. **Restano sempre a carico dell'Aderente tutte le spese di carburante, dei pedaggi** in genere (autostrade e simili) nonché **dei traghetti, per il rientro dell'Autoveicolo.**

Spese di albergo

La centrale Operativa provvederà ad organizzare il pernottamento in albergo degli occupanti del Veicolo assicurato tenendo a carico della Società le relative spese **fino ad un massimo di 3 giorni e con un limite di € 80,00 per ciascuna persona** nel caso che, in seguito a guasto o incidente previsto dal contratto, il tempo necessario per le riparazioni del veicolo superi le 3 ore od il tempo d'immobilizzo superi le 24 ore.

5.2. Obblighi in caso di Sinistro.

Tutte le prestazioni devono essere richieste telefonicamente nel momento in cui si verifica il Sinistro o quando l'Aderente ne ha conoscenza, direttamente alla Centrale Operativa. Qualora l'Aderente non abbia preso contatti per qualsiasi motivo con la Centrale Operativa, la Società non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non fornite direttamente o non espressamente autorizzate dalla Centrale stessa.

6. VINCOLO A FAVORE DI HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GMBH Italy

Se il Veicolo assicurato è stato concesso in leasing, risulta essere di proprietà della HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GMBH Italy ed immatricolato al P.R.A a suo nome, con annotazione del nominativo dell'Utilizzatore e della data di scadenza del relativo contratto di locazione finanziaria con facoltà di acquisto. Pertanto, per tutta la durata del presente contratto di assicurazione, la Società si impegna verso HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GMBH Italy in qualità di Proprietario-locatore a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate se non con il consenso di HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GMBH Italy;

In caso di danno totale da Incendio, Furto o Guasto accidentale del Veicolo assicurato l'Indennizzo da liquidare sarà corrisposto alla Società di leasing in quanto Proprietario di detto Veicolo e pertanto da quest'ultima sarà sottoscritta la relativa quietanza.

In caso di danno parziale il sinistro sarà liquidato al locatario.

La sottoscrizione della clausola di vincolo non pregiudica la facoltà di recesso della quale è titolare l'Aderente.

Esclusioni e limitazioni

7. DANNI ESCLUSI

7.1. Limitatamente alle garanzie Furto, Incendio, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici e Atti vandalici, Collisione e Kasko, l'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara.
- b) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività o di inquinamento;
- c) determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Aderente o del Conducente, delle persone con loro coabitanti, del fatto di coloro di cui essi debbano rispondere o delle persone da loro incaricate alla guida o custodia del Veicolo assicurato, salvo quanto previsto per le garanzie Collisione e Kasko.

7.2. Oltre a quanto previsto all'articolo 7.1., limitatamente alle Garanzie Collisione e Kasko, l'Assicurazione non è operante anche per i danni:

- a) provocati dal Conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di Conducente con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 3 mesi dalla data del Sinistro;
- b) cagionati da cose o da animali trasportati sull'Autoveicolo;
- c) cagionati da operazioni di carico e scarico;
- d) subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione "fuori strada";
- e) alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) o ai rivestimenti interni dell'Autoveicolo se verificatisi non congiuntamente ad altro Danno indennizzabile;

7.3. Limitatamente alla Garanzia Cristalli sono esclusi i danni:

- a) conseguenti a Furto o Rapina, consumati o tentati;
- b) conseguenti ad eventi naturali o sociopolitici e atti vandalici o riconducibili alla Garanzia Kasko o Collisione;
- c) connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli.

7.4. Oltre a quanto previsto dall'articolo 7.1, limitatamente alla Garanzia Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici e Atti vandalici l'Assicurazione non comprende altresì i danni riconducibili alla Garanzia Kasko e derivanti pertanto dalla circolazione del Veicolo.

7.5. Limitatamente alla Garanzia Assistenza, sono esclusi:

- a) gli autoveicoli da noleggio o da trasporto pubblico;
- b) gli incidenti o guasti occasionati durante la circolazione fuoristrada;
- c) i danni provocati con dolo dall'Aderente o dalle persone di cui egli deve rispondere;
- d) le prestazioni o spese non autorizzate specificatamente dalla Centrale Operativa;
- e) danni verificatisi in conseguenza di guida in stato di ebbrezza, ovvero di alterazione determinata da uso di sostanze stupefacenti, psicofarmaci od allucinogeni;
- f) danni verificatisi in conseguenza di partecipazione ad attività illecite, oppure partecipazione a corse, scommesse, gare e competizioni;
- g) danni verificatisi in conseguenza di impossibilità di utilizzo dell'Autoveicolo assicurato a causa di operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o di interventi sulla carrozzeria indipendenti dall'accadimento degli eventi assicurati con il presente contratto.

8. SCOPERTI e FRANCHIGIE

Gli scoperti e le franchigie per le diverse garanzie sono differenti per province raggruppate per zone che di seguito si riportano:

Zona	Provincia di Residenza dell'Aderente o locatario in caso di leasing
1	Caserta, Catania, Puglia (esclusa Lecce e provincia), Napoli, Reggio Calabria, Salerno.
2	Avellino, Benevento, Cosenza, Catanzaro, Crotone, Lecce, Latina, Milano, Matera, Potenza, Roma, Torino, Vibo Valentia.

3	Ascoli Piceno, Aquila, Asti, Bergamo, Brescia, Cagliari, Chieti, Carbonia Iglesias, Sulcis Iglesiente, Cremona, Ferrara, Genova, Imperia, Isernia, La Spezia, Lodi, Medio Campidano, Monza e Brianza, Messina, Ogliastro, Palermo, Pescara, Pavia, Repubblica di San Marino, Siracusa, Sud Sardegna, Trapani.
4	Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Biella, Belluno, Bologna, Bolzano, Campobasso, Caltanissetta, Cuneo, Como, Enna, Firenze, Fermo, Forlì Cesena, Frosinone, Gorizia, Grosseto, Lecco, Livorno, Lucca, Macerata, Mantova, Massa e Carrara, Modena, Novara, Nuoro, Oristano, Olbia Tempio, Nord Est Sardegna, Piacenza, Padova, Perugia, Pisa, Pordenone, Prato, Parma, Pistoia, Pesaro e Urbino, Ragusa, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Siena, Sondrio, Sassari, Savona, Teramo, Terni, Trento, Trentino, Trieste, Treviso, Udine, Varese, Verbania, Vercelli, Venezia, Verona, Vicenza, Viterbo.

Garanzia con riparazione/riacquisto in un Centro convenzionato HYUNDAI/KIA	Zona	Scoperto e minimo
Furto / Incendio	1	10,00% minimo € 1.000
	2	0,00% minimo € 250
	3	0,00% minimo € 250
	4	0,00% minimo € 250
Eventi naturali* / Atti vandalici	1	10,00% minimo € 500
	2	10,00% minimo € 350
	3	10,00% minimo € 250
	4	10,00% minimo € 250
Cristalli	1	no franchigia
	2	no franchigia
	3	no franchigia
	4	no franchigia
Collisione	1	15,00% minimo € 1.000
	2	10,00% minimo € 600
	3	10,0% minimo € 500
	4	10,0% minimo € 500
Kasko	1	NA- non assicurabile
	2	10,00% minimo € 750
	3	10,00% minimo € 500
	4	10,00% minimo € 500

*Per i soli danni da **GRANDINE**, è previsto indennizzo in forma specifica con riparazione con tecnica a freddo o con tecnica mista presso i riparatori convenzionati con la Società: in tal caso non si applicheranno scoperti e/o franchigie.

Garanzia con riparazione/riacquisto NON in un Centro convenzionato HYUNDAI/KIA	Zona	Scoperto e minimo
Furto / Incendio	1	25,00% minimo € 2.000
	2	15,00% minimo € 1.000
	3	15,00% minimo € 500
	4	15,00% minimo € 500
Eventi naturali / Atti vandalici	1	25,00% minimo € 2.000
	2	15,00% minimo € 1.000
	3	15,00% minimo € 500
	4	15,00% minimo € 500
Cristalli	1	Franchigia € 200
	2	Franchigia € 100
	3	Franchigia € 100

	4	Franchigia € 100
Collisione	1	25,00% minimo € 2.000
	2	15,00% minimo € 1.000
	3	15,00% minimo € 750
	4	15,00% minimo € 750
Kasko	1	NA- non assicurabile
	2	15,00% minimo € 1.000
	3	15,00% minimo € 750
	4	15,00% minimo € 750

Calcolo del Premio

9. COME SI DETERMINA IL PREMIO

Il Premio di assicurazione viene calcolato in base ai seguenti parametri:

1. garanzie scelte dall'Aderente
2. provincia di Residenza dell'Assicurato o, in caso di leasing, dell'Utilizzatore:

Zona	Provincia di Residenza dell'Aderente o locatario in caso di leasing
1	Caserta, Catania, Puglia (esclusa Lecce e provincia), Napoli, Reggio Calabria, Salerno.
2	Avellino, Benevento, Cosenza, Catanzaro, Crotone, Lecce, Latina, Milano, Matera, Potenza, Roma, Torino, Vibo Valentia.
3	Ascoli Piceno, Aquila, Asti, Bergamo, Brescia, Cagliari, Chieti, Carbonia Iglesias, Sulcis Iglesiente, Cremona, Ferrara, Genova, Imperia, Isernia, La Spezia, Lodi, Medio Campidano, Monza e Brianza, Messina, Ogliastro, Palermo, Pescara, Pavia, Repubblica di San Marino, Siracusa, Sud Sardegna, Trapani.
4	Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Biella, Belluno, Bologna, Bolzano, Campobasso, Caltanissetta, Cuneo, Como, Enna, Firenze, Fermo, Forlì Cesena, Frosinone, Gorizia, Grosseto, Lecco, Livorno, Lucca, Macerata, Mantova, Massa e Carrara, Modena, Novara, Nuoro, Oristano, Olbia Tempio, Nord Est Sardegna, Piacenza, Padova, Perugia, Pisa, Pordenone, Prato, Parma, Pistoia, Pesaro e Urbino, Ragusa, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Siena, Sondrio, Sassari, Savona, Teramo, Terni, Trento, Trentino, Trieste, Treviso, Udine, Varese, Vercellina, Vercelli, Venezia, Verona, Vicenza, Viterbo.

3. valore Assicurato;
4. durata dell'Assicurazione;
5. presenza Antifurto Satellitare (Zone 2-3-4)
6. presenza o meno della Campagna di HYUNDAI.

In caso di Sinistro

10. A CHI RIVOLGERSI

In caso di Sinistro occorre rivolgersi alle seguenti CENTRALI OPERATIVE a disposizione di tutti gli Assicurati:

CENTRO ASSISTENZA CLIENTI Double S Services srl – Via Mazzini, 3 07100 Sassari. E' possibile aprire i sinistri contattando il Centro Assistenza Clienti Double S Services, Telefono **+39 079.274.332**; email: sinistrihcb@doubleinsurance.com alla quale devono essere denunciati **tutti i danni al Veicolo assicurato**: il servizio è prestato **tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle 9.00 alle ore 12.30 e dalle 15.00 alle ore 17.30.**

Il Centro Assistenza Clienti garantisce inoltre agli Assicurati:

Servizio di Consulenza on-line per ogni informazione sui contenuti, le modalità e le procedure dei Programmi Assicurativi;
Servizio di Gestione del contratto di assicurazione per ogni comunicazione di variazione (variazione di dati anagrafici, sostituzione di Veicolo o cambio di Residenza); questa comunicazione potrà essere effettuata anche per telefono. Il Centro Assistenza Clienti trasmetterà direttamente al domicilio dell'Aderente le eventuali appendici contrattuali;

Servizio di Gestione dei Sinistri per la gestione, la liquidazione e il pagamento dell'Indennizzo, con limitazione al minimo indispensabile delle incombenze burocratiche a carico dell'Aderente. Va ricordato che la Polizza prevede indennizzi più favorevoli qualora la riparazione sia effettuata da una carrozzeria o da una autofficina convenzionata con la Società. È quindi opportuno, prima di effettuare una riparazione, contattare il Centro Assistenza Clienti Double S Services per avere l'indicazione del riparatore convenzionato più vicino.

IMA SERVIZI S.C.A.R.L. alla quale devono essere richieste le **prestazioni di Assistenza** da parte di chi ne ha diritto.

In caso di Sinistro, per richiedere l'intervento del Servizio Assistenza, l'Assicurato/Aderente **deve rivolgersi sempre e preventivamente** alla Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, telefonando al numero verde **800 684616** dall'Italia, tel. **+39 02 24128 436** dall'estero – fax **+39 02/24128245**.

Alla Centrale Operativa l'Aderente **deve comunicare con precisione, oltre agli estremi del Sinistro, il numero di Polizza 7 300 517, i propri dati identificativi, il numero di targa del Veicolo.**

La Centrale Operativa potrà richiedere all'Aderente ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria per l'erogazione della prestazione di assistenza.

In ogni caso è necessario inviare alla Centrale Operativa gli originali dei giustificativi, delle fatture e delle ricevute di spesa.

11. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO/ADERENTE

In caso di Sinistro l'Assicurato/Aderente, entro 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o da quello in cui l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, deve:

A. presentare – soltanto in caso di Danno da Furto, Incendio, Atto vandalico – denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria competente indicando che il Veicolo è assicurato con la Società. Qualora il Danno riguardi solo alcune parti o accessori del Veicolo (Danno parziale), è necessario che questi danni vengano dettagliatamente elencati nella denuncia.

In caso di Urto contro animali selvatici si richiede il verbale delle Autorità intervenute che provi l'accaduto e che accerti il nesso causale tra l'impatto con l'animale e i danni subiti dal Veicolo.

B. fornire denuncia scritta a DOUBLE S Services srl, Via Mazzini, 3 07100 Sassari, o tramite email : sinistrihcb@doubleinsuranc.com fornendo precisazioni riguardanti la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova il Veicolo.

In caso di Danno totale, l'Assicurato/Aderente deve inviare entro 5 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o da quello in cui l'Assicurato ne ha avuto conoscenza quanto segue:

1. originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti per i casi in cui è prescritta (v. precedente punto A);
2. copia della fattura di acquisto del Veicolo assicurato;
3. copia della carta di circolazione o del foglio di via, se disponibili;
4. tutte le chiavi di dotazione originale del Veicolo;
5. copia del codice fiscale e di un documento in corso di validità;

In caso di Furto totale per il quale emerga l'assenza di una o più chiavi del veicolo, sarà applicato un ulteriore scoperto del 25% sul danno liquidato a termini di polizza.

L'originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti deve essere inviato anche in caso di Danno parziale causato da uno degli eventi menzionati al precedente punto A.

In caso di Sinistro verificatosi all'estero, l'Assicurato/Aderente deve presentare la denuncia all'Autorità locale e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le Autorità italiane competenti.

Nel caso di Danno parziale l'Assicurato/Aderente non deve provvedere a far riparare il Veicolo prima che il Danno sia stato accertato dalla Società, salvo le riparazioni di prima urgenza.

Per le altre garanzie, ove previsto, si rimanda ai singoli e specifici articoli che disciplinano le modalità di gestione del Sinistro.

12. LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Nella determinazione dell'ammontare del Danno si tiene conto dell'incidenza dell'IVA ove l'Aderente la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel Valore Assicurato. In caso di Danno totale subito da un Veicolo in leasing, l'IVA è liquidata esclusivamente sull'importo corrispondente alle quote (canoni sia periodici che iniziali versati anche a titolo di "anticipo") già versate sempre che l'IVA resti a carico dell'Aderente.

A) DANNO TOTALE

- La liquidazione del Danno sarà effettuata sulla base del valore d'acquisto riportato in fattura **secondo le condizioni indicate all'Art. 4 "Valore a Nuovo"**.

L'Assicurato riceverà l'Indennizzo del Valore Commerciale del veicolo. Per ricevere l'eventuale differenza tra il Valore Commerciale e il Valore a Nuovo, dovrà inviare alla Società: i) la fattura d'acquisto o l'ordine di acquisto, se seguito da fattura, entro 6 mesi dalla data del sinistro ii) contratto di finanziamento del nuovo veicolo.

- Se il Sinistro si verifica **oltre i termini** indicati all' Art.4 "Valore a Nuovo " la liquidazione del Danno sarà effettuata sulla base del Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro ovvero quello riportato su Eurotax Giallo.

Si considera "perdita totale" del Veicolo quando i danni subiti dallo stesso siano superiori al 70% del Valore Commerciale al momento del Sinistro.

Restano ferme l'applicazione degli scoperti di cui all'art. 8 delle Condizioni di Assicurazione.

La liquidazione del Danno non può mai, comunque, essere superiore al valore di fattura.

Qualora le Parti considerino il Veicolo come Relitto, la gestione dello stesso è a carico della Società. L'Assicurato si rende pertanto disponibile ad agevolare tutti gli adempimenti necessari affinché la Società stessa gestisca correttamente tale aspetto.

B) DANNI PARZIALI

L'Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il Veicolo, salvo gli interventi di prima urgenza, prima che il Danno sia stato accertato dalla Società. In ogni caso l'Assicurato dovrà conservare ogni elemento che dimostri l'avvenuto accadimento del Sinistro.

L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare.

Nel caso di Danno parziale, il danno è determinato in base al costo delle riparazioni tenuto conto del Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro. Per Danni parziali si intendono i danni subiti dal Veicolo che non superino il 70% del Valore Commerciale al momento del Sinistro.

Relativamente alle parti riparabili, sono indennizzate, mediante presentazione di fattura, le spese necessarie per la riparazione, al netto dello Scoperto secondo quanto previsto dall'art. 8 delle Condizioni di assicurazione.

In caso di danno da grandine e' previsto indennizzo in forma specifica con riparazione con tecnica a freddo o con tecnica mista presso i riparatori convenzionati con la Società: in tal caso non si applicheranno scoperti e/o franchigie.

Restano ferme l'applicazione degli scoperti di cui all'art. 8 delle Condizioni di Assicurazione.

La liquidazione del Danno non può mai, comunque, essere superiore al valore di fattura.

Non si terrà conto del degrado qualora, dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, non siano trascorsi i seguenti termini:

1. Auto NUOVE ed USATE con riparazione effettuata presso un Centro convenzionato HYUNDAI/KIA:

a. 6 (sei) mesi per le batterie e i pneumatici;

b. 5 (cinque) anni per tutte le altre parti sostituite.

Per quanto riguarda i Veicoli usati il termine di 6 mesi di cui al punto 1.a decorre dalla data di attivazione della Polizza.

Per la quantificazione del Risarcimento delle suddette parti successivamente ai periodi sopra indicati, la Società terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal Veicolo prendendo come riferimento la quotazione di Eurotax Giallo al momento del Sinistro.

2. Auto NUOVE ed USATE con riparazione NON effettuata presso un Centro convenzionato HYUNDAI/KIA:

a. 6 (sei) mesi per le batterie e i pneumatici;

b. 12 (dodici) mesi per tutte le altre parti sostituite.

Per la quantificazione del Risarcimento delle suddette parti successivamente ai periodi sopra indicati, la Società terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal Veicolo prendendo come riferimento la quotazione di Eurotax Giallo al momento del Sinistro.

Relativamente ai punti 1 e 2 sopra indicati, per la quantificazione del Risarcimento delle suddette parti successivamente ai periodi sopra indicati si terrà conto della loro vetustà applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal Veicolo prendendo come riferimento la quotazione di Eurotax Giallo al momento del Sinistro.

C) LIQUIDAZIONE DEL DANNO A MEZZO ARBITRATO

La determinazione dell'ammontare del Danno ha luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato.

I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro

decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale l'Assicurato,

ovvero da quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la Polizza.

I Periti devono:

1. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'Assicurazione;
2. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
4. procedere alla stima del Danno e alla valutazione dell'Indennizzo sulla base delle norme contrattuali.
5. i risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4) sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico della Società e dell'Aderente in parti uguali.

D) TERMINI DI PAGAMENTO:

In caso di Danno Parziale, la liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla data in cui la Società sia in possesso dell'intera documentazione tecnica (perizia, ecc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le riparazioni l'ammontare del costo delle stesse.

In caso di Danno Totale, la liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro secondo le disposizioni di cui al punto A.

13. RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO

In caso di recupero del Veicolo rubato, **l'Assicurato/Aderente deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti Double S Services appena ne abbia avuto notizia e provvedere all'invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti.**

Qualora al momento del ritrovamento la Società abbia già liquidato il Danno, L'Assicurato/Aderente è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà del Veicolo mettendo a disposizione della Società i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse.

Trascorsi almeno 30 giorni dalla data di denuncia del Furto senza ritrovamento, la Società liquida il Danno come perdita totale anche in caso di successivo ritrovamento.

Qualora la Società abbia già risarcito integralmente il Danno, il Veicolo recuperato verrà gestito dalla Società come se fosse di proprietà della stessa ivi compreso per tutto quanto attinente al recupero, la vendita e/o successiva radiazione per demolizione del Veicolo, a meno che l'Assicurato/Aderente oppure il Contraente non restituisca alla Società l'intero importo riscosso a titolo di Indennizzo per il Veicolo medesimo, come di seguito previsto.

L'Assicurato/Aderente ha facoltà di chiedere, e la Società di concedere, entro un mese dall'avvenuto recupero, che il Veicolo rimanga di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l'importo eventualmente riscosso a titolo di Indennizzo, dedotti i danni parziali.

Qualora invece il Veicolo venga recuperato prima del trentesimo giorno dalla data di denuncia del Furto, la Società indennizzerà i danni parziali, eventualmente subiti dal Veicolo in occasione del Sinistro.

Protezione dei dati personali

14. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

☐ A chi vengono trasmessi i vostri dati personali?

I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa a cui appartiene, titolari autonomi del trattamento.

Troverete i recapiti della Società sui documenti contrattuali e precontrattuali che vi sono stati consegnati o che sono stati messi a vostra disposizione. Le Società ed il Gruppo Covéa a cui appartengono sono rappresentati da Covéa, Società di Groupe d'Assurance Mutuelle ai sensi del Codice delle assicurazioni, Registro delle Imprese (RCS) Paris 450 527 916, la cui sede sociale si trova all'86-90 rue St Lazare - 75009 Paris - Francia. Per ottenere informazioni sul Gruppo Covéa, potete consultare il sito <https://www.covea.eu>.

I vostri dati personali possono essere trasmessi ai titolari autonomi del trattamento, ai partners e sub-fornitori legati contrattualmente, a riassicuratori, organismi professionali, organismi assicurativi o organismi sociali delle persone interessate, agenti, broker assicurativi e alle persone interessate al contratto.

Questi destinatari possono essere situati al di fuori dell'Unione europea in base ad una decisione per l'adeguamento alla normativa privacy o alle condizioni contrattuali negoziate. Queste informazioni sono disponibili presso il nostro Data Protection Officer. Per qualsiasi ulteriore informazione, potete contattare il Data Protection Officer: protectiondesdonnees@groupe-mma.fr o per posta: MMA IARD S.A. "Protection des données personnelles" - 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans cedex 9 – Francia.

☐ **Perché abbiamo bisogno di trattare i vostri dati personali?**

1. I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa per:

- concludere, gestire ed eseguire le garanzie del vostro contratto assicurativo;
- realizzare operazioni di attività commerciale;
- consentire di proporre e gestire i reclami;
- condurre azioni di ricerca e sviluppo nell'ambito delle finalità di cui sopra;
- condurre azioni di prevenzione;
- elaborare statistiche e studi attuariali;
- combattere la frode in materia di assicurazioni;
- condurre azioni di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
- adempiere i propri obblighi legali, normativi e amministrativi in vigore.

La Società può ricorrere ad una presa di decisione automatizzata in vista della sottoscrizione o della gestione del vostro contratto per la valutazione del rischio. Potete, in questo caso, chiedere quali siano stati i criteri determinanti della decisione al nostro Data Protection Officer.

2. Questi trattamenti hanno come fondamento giuridico: l'interesse legittimo dei titolari del trattamento per le finalità di attività commerciale, di lotta contro la frode assicurativa, di ricerca e sviluppo, di elaborazione di statistiche e studi attuariali e di azioni di prevenzione; e il vostro contratto per le altre finalità citate. Quando il fondamento giuridico è il contratto, il rifiuto di fornire i vostri dati comporta l'impossibilità di concluderlo.

3. Nell'ambito della lotta contro la frode assicurativa, la Società può, in caso di rilevamento di un'anomalia, di un'incoerenza o di una segnalazione, iscrivervi su una lista di persone che presentano un rischio di frode, per controllare i nostri costi e proteggere la nostra solvibilità.

☐ **Per quanto tempo vengono conservati i vostri dati personali?**

I dati personali trattati nell'ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto sono conservati conformemente ai termini legali di prescrizione, fissati secondo la natura del contratto.

Nell'ambito dell'attività commerciale, i dati personali vengono conservati 3 anni a partire dalla loro raccolta e dall'ultimo contatto con la persona interessata rimasto senza effetto.

In caso di iscrizione su una lista di lotta contro la frode, i vostri dati personali sono conservati 5 anni dall'iscrizione.

☐ **Quali sono i diritti di cui disponete?**

Disponete innanzitutto di un **diritto di opposizione** che vi consente di opporvi all'uso dei vostri dati ai fini dell'attività commerciale, in qualsiasi momento, senza spese.

Disponete anche:

- ☐ di un **diritto d'accesso**, che vi consente di ottenere:
 - o la conferma che determinati dati che vi riguardano possono (o non possono) essere trattati;
 - o copia di tutti i dati personali detenuti dal titolare autonomo del trattamento che vi riguardanoQuesto diritto riguarda l'insieme dei dati oggetto (o meno) di un trattamento da parte nostra.
- ☐ di un **diritto di chiedere la portabilità** di determinati dati. Più limitato del diritto d'accesso, si applica ai dati personali che avete fornito (in modo attivo, o che sono stati osservati quando avete utilizzato un servizio o un dispositivo) nell'ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto.
- ☐ di un **diritto di opposizione**: vi consente di non essere più oggetto di attività commerciale da parte della Società o dei suoi partners.
- ☐ di un **diritto di rettifica**: vi consente di far rettificare un'informazione che vi riguarda quando sia obsoleta o errata. Vi consente anche di far completare alcune informazioni incomplete che vi riguardano.
- ☐ di un **diritto alla cancellazione**: vi consente di ottenere la cancellazione dei vostri dati personali fermo restando la durata legale di conservazione. Può in particolare applicarsi nel caso in cui i vostri dati non fossero più necessari al trattamento.

- di un **diritto di limitazione**, che vi consente di limitare il trattamento dei vostri dati (che non sono quindi più oggetto di trattamento attivo):
 - in caso di uso illecito dei vostri dati;
 - se contestate l'esattezza dei vostri dati;
 - se vi è necessario disporre dei dati per constatare, esercitare o difendere i vostri diritti.

Potete esercitare i vostri diritti presso il Data Protection Officer all'indirizzo postale: MMA IARD S.A. "Protection des données personnelles" - 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans cedex 9 – Francia o via email all'indirizzo "protectiondesdonnees@groupe-mma.fr".

A sostegno della vostra richiesta di esercizio dei diritti, ci riserviamo comunque il diritto di chiedere un documento di identità valido.

In caso di disaccordo sulla raccolta o sull'uso dei vostri dati personali, avete la possibilità di presentare un reclamo presso l'autorità garante della privacy competente.

COSA FARE ALLA CONSEGNA DEL VEICOLO O NON APPENA POSSIBILE

Per una corretta gestione del Vostro contratto leasing auto, È NECESSARIO che vengano inviati a:

	Documenti richiesti	Caratteristiche del documento	Disposizioni per l'invio
1	Originale Certificato di Conformità	-	In originale al seguente indirizzo: AGENZIA ITALIA SPA Via Venezia, 13 31020 SAN VENDEMIANO (TV) Rif: ufficio cdb Hyundai Capital Bank Europe GmbH Italy
2	Originale della Carta di circolazione / Documento Unico	Devono essere presenti, leggibili e corretti i seguenti dati: Telaio, Targa, Intestazione, Data Immatricolazione e Data scadenza leasing.	In originale al seguente indirizzo: AGENZIA ITALIA SPA Via Venezia, 13 31020 SAN VENDEMIANO (TV) Rif: ufficio cdb Hyundai Capital Bank Europe GmbH Italy
3	Attestazione di presentazione formalità al PRA	-	Tramite e-mail: cdp.hcbeitaly@agita.it
4	Fotocopia della Polizza RCA	- Il contraente deve corrispondere al locatario del contratto leasing - Il massimale RCA non deve essere inferiore a € 6.070.000 per Persone e a € 1.220.000 per Cose/Animali - La scadenza vincolo non deve essere antecedente alla scadenza del contratto di leasing - La Polizza dovrà essere vincolata a favore della società di leasing fino alla scadenza del contratto di leasing sottoscritto. - La firma dell'assicurazione deve essere presente sulla Polizza e su vincolo qualora quest'ultimo sia un'appendice a parte.	Tramite e-mail: verdoc.hcbeitaly@agita.it
5	Fotocopia della Polizza Incendio furto	- Il contraente deve corrispondere al locatario del contratto leasing - Il massimale assicurato per le garanzie di furto/incendio non deve essere inferiore al valore di acquisto del bene - La scadenza vincolo non deve essere antecedente alla scadenza del contratto di leasing - La Polizza dovrà essere vincolata a favore della società di leasing a scadenza del contratto di leasing sottoscritto - La firma dell'assicurazione deve essere presente sulla Polizza e sul vincolo qualora quest'ultimo sia un'appendice a parte	Tramite e-mail: verdoc.hcbeitaly@agita.it

SE DURANTE LA VITA DEL CONTRATTO VI CAPITA UNO DI QUESTI EVENTI:

∂ FURTO

∂ SINISTRO

∂ SUBENTRO

∂ OPPURE PER QUALUNQUE NECESSITA'

VI INVITIAMO A CONTATTARCI

Vi preghiamo di prendere visione del link “chiedi ad un esperto” nella pagina “Contatti” del sito www.hyundaicapitalitaly.com



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie



ABF IN PAROLE SEMPLICI



INDICE

4	Qualche informazione sull'Arbitro Bancario Finanziario La struttura dell'ABF
6	Qualche domanda per conoscere meglio l'ABF Cosa può fare l'ABF? Quando puoi ricorrere all'ABF? Quando non puoi ricorrere all'ABF?
7	Nei confronti di chi puoi presentare un ricorso? Cosa devi fare prima di proporre il ricorso?
8	Quanto costa un ricorso all'ABF e come si paga? Quanto tempo devo aspettare per avere una risposta dall'ABF?
9	Che cosa è la rete Fin-Net?
10	La procedura ABF passo dopo passo
11	La fase iniziale La decisione In caso di inadempimento dell'intermediario
12	Altri esiti della procedura L'istanza di correzione
14	Contatti

QUALCHE INFORMAZIONE SULL'ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO

Hai un problema con una banca o un intermediario finanziario? C'è l'ABF!

L'ABF è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie che possono nascere tra i clienti, da una parte, e le banche e gli altri intermediari finanziari, dall'altra. Decide in tempi rapidi ed è alla portata di tutti.

- L'ABF è **autonomo e imparziale** ed è sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d'Italia.
- L'ABF è un'alternativa al giudice, più **semplice, rapida ed economica**.
- Puoi fare ricorso da solo e **online**. Devi crederci: **è semplice!**
- Per ricorrere all'ABF **non** ti serve **l'assistenza legale o l'aiuto di un professionista**.

Questa guida ti fornisce indicazioni utili per presentare un ricorso all'ABF.

Se vuoi avere maggiori informazioni sull'ABF (per esempio, sulle decisioni dei Collegi) puoi consultare il sito **www.arbitrobancariofinanziario.it**.

LA STRUTTURA DELL'ABF

L'ABF è articolato in sette Collegi operanti su base territoriale (Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo) che decidono i ricorsi in base al domicilio dei clienti (cioè l'indirizzo dichiarato nel ricorso).

Per esigenze legate alla funzionalità del sistema è possibile che la decisione del tuo ricorso sia assunta da un Collegio diverso. Sarai in ogni caso informato tramite un avviso sul sito internet.

COLLEGIO		REGIONI
Milano		Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto
Torino		Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta
Bologna		Emilia-Romagna, Toscana
Roma		Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, Stato estero
Napoli		Campania, Molise
Bari		Basilicata, Calabria, Puglia
Palermo		Sardegna, Sicilia

Ogni Collegio è composto da cinque membri:

- il Presidente e due membri sono designati dalla Banca d'Italia;
- un membro è designato dalle associazioni degli intermediari;
- un membro è designato dalle associazioni che rappresentano i clienti (consumatori e imprese).



Ogni Collegio è assistito da una **Segreteria tecnica** istituita presso le relative Sedi della Banca d'Italia.

Ciascuna Segreteria tecnica ha il compito, tra l'altro, di:

- ricevere il ricorso, verificando in primo luogo che sia completo, regolare e presentato nei termini;
- ricevere la documentazione presentata dall'intermediario;
- curare le comunicazioni relative alla procedura di ricorso alle parti.

QUALCHE DOMANDA PER CONOSCERE MEGLIO L'ABF



COSA PUÒ FARE L'ABF?

L'ABF decide chi ha ragione e chi ha torto: le sue decisioni, sebbene non vincolanti per le parti, presentano un tasso elevato di adesione da parte degli intermediari.

Se ritieni la decisione dell'ABF insoddisfacente, puoi in ogni caso rivolgerti al giudice, come può a sua volta fare l'intermediario.



QUANDO PUOI RICORRERE ALL'ABF?

Puoi ricorrere all'ABF se hai o hai avuto rapporti contrattuali o anche solo se sei entrato in relazione con un intermediario per servizi bancari e finanziari, compresi i servizi di pagamento.

Se, ad esempio, la tua controversia riguarda conti correnti, mutui, prestiti personali, puoi ricorrere all'ABF se chiedi:

- una somma di denaro per un importo non superiore a 200.000 euro;
- l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà (ad esempio, per la mancata consegna della documentazione di trasparenza o la mancata cancellazione di un'ipoteca dopo l'estinzione di un mutuo), in questo caso senza limiti di importo.



QUANDO NON PUOI RICORRERE ALL'ABF?

Se la tua controversia:

- riguarda servizi o attività con finalità di investimento (ad es. negoziazione o collocamento di titoli, consulenza in materia di investimenti, gestione di patrimoni): per questo, c'è l'Arbitro per le Controversie Finanziarie – ACF (<https://www.acf.consob.it/>);
- riguarda beni o servizi diversi da quelli bancari e finanziari;
- riguarda operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009;
- è già sottoposta all'autorità giudiziaria o è già all'esame di arbitri o conciliatori.

Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione o mediazione non va a buon fine o se è stata avviata dall'intermediario e il cliente non vi ha aderito.

ATTENZIONE: la competenza temporale dell'ABF cambierà a partire dal 1° ottobre 2022: da quel momento non potranno essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso.



NEI CONFRONTI DI CHI PUOI PRESENTARE UN RICORSO?

Puoi presentare un ricorso nei confronti di:

- banche;
- intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del Testo Unico Bancario (TUB);
- confidi iscritti nell'elenco di cui all'art. 112 TUB (fino alla istituzione dell'elenco di cui all'articolo 112 del TUB, per i confidi diversi da quelli tenuti ad iscriversi all'albo previsto dall'articolo 106 del TUB., si fa riferimento all'elenco generale dedicato ai confidi minori ai sensi dell'art. 155, comma 4, del TUB);
- istituti di pagamento (IP);
- istituti di moneta elettronica (IMEL).

Per verificare se il soggetto nei cui confronti vuoi proporre ricorso è sottoposto all'ABF, puoi consultare gli Albi ed Elenchi tenuti dalla Banca d'Italia (<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/albi-elenchi/>).

Puoi presentare ricorso anche nei confronti di banche e intermediari esteri che operano in Italia e non sono sottoposti a un sistema stragiudiziale che fa parte della rete europea **Fin-Net** (cfr. "Che cosa è la rete Fin-Net").



COSA DEVI FARE PRIMA DI PROPORRE IL RICORSO?

Devi inviare un reclamo scritto all'intermediario, che ha di norma 60 giorni per risponderti (salvo casi particolari, ad es. in materia di servizi di pagamento dove il termine è di 15 giorni lavorativi). Ricordati che nel ricorso puoi proporre soltanto questioni già espresse nel preventivo reclamo.

Se l'intermediario non ti ha risposto o non sei soddisfatto della risposta che hai ricevuto, potrai rivolgerti all'ABF.

Puoi ricorrere all'ABF al massimo entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo all'intermediario. Se sono trascorsi 12 mesi devi presentare un nuovo reclamo.



QUANTO COSTA UN RICORSO ALL'ABF E COME SI PAGA?

Dovrai pagare soltanto 20 euro di contributo spese per la procedura.

Se il tuo ricorso è accolto, anche solo in parte, l'intermediario è tenuto a rimborsarti i 20 euro, salvo i casi espressamente disciplinati dalle Disposizioni ABF in cui non è previsto il rimborso del contributo.

Il pagamento può essere fatto:

- con bonifico bancario sul conto corrente intestato a “Banca d'Italia Segreteria tecnica dell'Arbitro Bancario Finanziario”, IBAN **IT71M0100003205000000000904**;
- con versamento sul conto corrente postale n. 98025661 intestato a “Banca d'Italia – Segreteria tecnica dell'Arbitro Bancario Finanziario”;
- in contanti presso tutte le Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico, tranne le unità specializzate nella vigilanza.

Nella **causale** del versamento dovrai indicare **“Ricorso ABF”** e il tuo **codice fiscale** o la **Partita IVA**.



QUANTO TEMPO DEVO ASPETTARE PER AVERE UNA RISPOSTA DALL'ABF?

L'intermediario ha 45 giorni dalla ricezione del ricorso per presentare le proprie controdeduzioni, poi:

- puoi replicare alla documentazione presentata dall'intermediario entro i 25 giorni successivi;
- l'intermediario può trasmettere le contropliche nei 20 giorni successivi.

Entro 90 giorni dalla data di completamento del fascicolo, riceverai la comunicazione dell'esito del tuo ricorso. La comunicazione dell'esito può avvenire anche tramite l'invio del solo dispositivo (dove è indicato se il ricorso è stato accolto o respinto); in questo caso altri 30 giorni sono previsti per comunicare alle parti la decisione completa di motivazione.

Il termine di 90 giorni può essere prorogato per un periodo complessivamente non superiore a 90 giorni se il tuo ricorso è di particolare complessità (es. per la specificità della materia trattata; in caso di rimessione del ricorso, o di altro ricorso pendente sulla stessa questione, al Collegio di coordinamento). Sarai in ogni caso informato di tale proroga e del nuovo termine previsto per la conclusione della procedura.



CHE COSA È LA RETE FIN-NET?

È la Rete europea di cooperazione tra gli organismi nazionali di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di servizi bancari, assicurativi e finanziari.

Se l'intermediario estero nei cui confronti vuoi proporre ricorso aderisce a un sistema che fa parte di Fin-Net, la Segreteria tecnica ti può aiutare a presentare il ricorso all'organismo competente.

CONTATTALA!

Maggiori informazioni su Fin-net sono disponibili sul relativo sito internet: (https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it) e su quello dell'ABF.



LA PROCEDURA ABF

PASSO DOPO PASSO

1

LA FASE INIZIALE

Puoi presentare il ricorso online tramite il Portale ABF (cfr. la “Guida all'utilizzo del Portale ABF”).

Dopo la presentazione del ricorso, la Segreteria tecnica accerterà completezza, regolarità e tempestività della documentazione che hai presentato. Ti potrà essere richiesto di regolarizzare il ricorso e di fornire ulteriori elementi (quest'ultima richiesta potrà essere rivolta anche all'intermediario).

2

LA DECISIONE

Il ricorso è deciso dal Collegio esclusivamente sulla base della documentazione presentata. La decisione è presa a maggioranza ed è motivata. Nei casi in cui sulla questione oggetto del ricorso esiste un orientamento consolidato dei Collegi, che comporti l'accoglimento della domanda del ricorrente, la controversia potrà essere gestita dall'ABF in maniera più veloce, grazie all'intervento del Presidente e senza attendere la decisione del Collegio.

Se il tuo ricorso è accolto, anche solo in parte, l'intermediario è tenuto ad adempiere entro 30 giorni e a rimborsare il contributo alle spese della procedura di 20 euro, salvo i casi previsti dalle Disposizioni ABF.

3

IN CASO DI INADEMPIMENTO DELL'INTERMEDIARIO

L'intermediario si considera inadempiente se:

- non esegue o esegue solo in parte quanto previsto dalla decisione dell'ABF;
- non ti rimborsa i 20 euro versati come contributo spese, se il ricorso è stato accolto, anche solo in parte, fatta salva l'eccezione di cui al precedente punto 2;
- non versa alla Banca d'Italia il contributo spese dovuto.

Se l'intermediario non rispetta la decisione o non collabora allo svolgimento della procedura, l'inadempimento è pubblicato per 5 anni sul **sito internet** (<https://www.arbitrobancariofinanziario.it/intermediari-inadempienti/index.html>) dell'ABF, dove trovi l'elenco degli intermediari inadempienti. La notizia dell'inadempimento o della mancata cooperazione è inoltre pubblicata in evidenza sulla pagina iniziale del sito *internet* dell'intermediario per la durata di 6 mesi.

4

ALTRI ESITI DELLA PROCEDURA

Se nel corso del procedimento comunicherai di aver sottoposto la controversia all'autorità giudiziaria ovvero a giudizio arbitrale, il Collegio dichiarerà il ricorso inammissibile.

Può anche accadere che, prima della decisione dell'ABF, l'intermediario porti la controversia all'attenzione dell'autorità giudiziaria o la sottoponga ad arbitrato. In entrambi i casi, la Segreteria tecnica ti chiederà se hai comunque interesse a proseguire il procedimento davanti all'ABF.

Se dichiarerai il tuo interesse entro 30 giorni, la procedura innanzi all'Arbitro proseguirà; in caso contrario, il Collegio dichiarerà estinto il tuo ricorso.

5

L'ISTANZA DI CORREZIONE

Solo se riscontri omissioni, errori materiali o di calcolo nella decisione puoi richiederne la correzione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla sua trasmissione.

La correzione può essere richiesta anche dall'intermediario.

CONTATTI

NUMERO VERDE

Oltre alla richiesta di supporto che puoi inoltrare attraverso il Portale, per informazioni generali sull'ABF (ad esempio chi può ricorrere e come presentare ricorso) puoi telefonare al numero verde **800 196969**.

Riferimenti delle Segreterie tecniche dell'ABF

Le Segreterie tecniche risponderanno soltanto a quesiti riguardanti ricorsi già presentati. Il servizio è fornito dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30.

Collegio di Milano

Via Cordusio, 5 - 20123 Milano
Tel.: 02.724.242.46 - Fax: 02.724.244.72

Collegio di Torino

Via Arsenale, 8 - 10121 Torino
Tel.: 011.551.85.90 - Fax: 011.551.85.72

Collegio di Bologna

Piazza Cavour, 6 - 40124 Bologna
Tel.: 051.643.01.20 - Fax: 051.643.01.45

Collegio di Roma

Via Venti Settembre, 97/e - 00187 Roma
Tel.: 06.4792.92.35 - Fax: 06.4792.94.208

Collegio di Napoli

Via Miguel Cervantes, 71 - 80133 Napoli
Tel.: 081.797.53.50 - Fax: 081.797.53.55

Collegio di Bari

Corso Cavour, 4 - 70121 Bari
Tel.: 080.573.15.10 - Fax: 080.573.15.33

Collegio di Palermo

Via Cavour, 131/A - 90133 Palermo
Tel.: 091.607.43.10 - Fax: 091.607.42.65

Filiali della Banca d'Italia

Sul sito internet della Banca d'Italia puoi trovare l'elenco delle Filiali (<http://www.bancaditalia.it/chi-siamo/organizzazione/filiali/index.html>) aperte al pubblico, per la presentazione del ricorso a mani e per l'invio del ricorso per posta o via fax.



Hyundai Capital Bank Europe GmbH Italy

Sede secondaria in Italia

Corso Massimo d'Azeglio, 33/E - 10126 Torino

Codice Fiscale/R.I. di Torino 09322330961 - Codice ABI 03664 - Iscritta al Registro intermediari dell'Unione Europea al n. EU00011544.

Sito internet: www.hyundaicapitalitaly.com

Hyundai Capital Bank Europe GmbH - Sede Legale e Direzione Generale: Francoforte sul Meno Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 Germania - Capitale Sociale € 11.257.892 - Tel. 069-920 383000 - Hyundai Capital Bank Europe GmbH è autorizzata e vigilata dalla BaFin - Numero di Registrazione BaFin 144 345.

Ufficio Reclami – Servizio Clienti,

Hyundai Capital Bank Europe GmbH – Italy

Corso Massimo d'Azeglio 33/E – 10126 Torino

Posta elettronica: reclami@it.hcs.com

posta elettronica certificata indirizzata a:

reclami.hcbeitaly@actaliscertymail.it



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura (*)

Medie aritmetiche dei tassi sulle singole operazioni delle banche e degli intermediari finanziari non bancari, corrette per la variazione del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema.

Applicazione dal 1° Gennaio 2025 fino al 31 Marzo 2025

CATEGORIE di OPERAZIONI	CLASSI di IMPORTO	TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI	TASSI SOGLIA
	(in unità di euro)	(su base annua)	(su base annua)
Aperture di credito in conto corrente	fino a 5.000 oltre 5.000	10,17 9,27	16,7125 15,5875
Scoperti senza affidamento	fino a 1.500 oltre 1.500	15,31 15,35	23,1375 23,1875
Anticipi, sconti commerciali e finanziamenti all'importazione	fino a 50.000 da 50.000 a 200.000 oltre 200.000	7,42 7,07 5,57	13,2750 12,8375 10,9625
Factoring	fino a 50.000 oltre 50.000	6,08 5,26	11,6000 10,5750
Crediti personali	Intera distribuzione	10,94	17,6750
Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese	Intera distribuzione	15,00	22,7500
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione	fino a 15.000 oltre 15.000	13,19 9,20	20,4875 15,5000
Leasing autoveicoli e aeronautici	fino a 25.000 oltre 25.000	9,04 8,24	15,3000 14,3000
Leasing immobiliare a tasso fisso	Intera distribuzione	5,43	10,7875
Leasing immobiliare a tasso variabile	Intera distribuzione	5,98	11,4750
Leasing strumentale	fino a 25.000 oltre 25.000	9,75 7,44	16,1875 13,3000
Credito Finalizzato	Intera distribuzione	10,27	16,8375
Credito revolving	Intera distribuzione	15,12	22,9000
Finanziamenti rateali con carte di credito	Intera distribuzione	10,81	17,5125
Mutui a tasso fisso	Intera distribuzione	3,39	8,2375
Mutui a tasso variabile	Intera distribuzione	5,21	10,5125

AVVERTENZA: ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/96, i tassi rilevati devono essere aumentati di un quarto cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/96.

Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 Settembre 2022 e nelle Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016.

La presente Tabella è altresì disponibile sul sito internet di Hyundai Capital Bank Europe GmbH Italy (www.hyundaicapitalitaly.com) ed è altresì affissa e disponibile presso i punti vendita convenzionati di Hyundai Capital Bank Europe GmbH Italy.